

Declassified E.O. 12958 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/705

10000/142/705

COURTS OF CASSATION
OCT. 1943 - JULY 1945

FILE CLOSED 27 July 1945

45

AC/4039/L

ES/lc.
27 July 1945.

SUBJECT : Court of Cassation Section, Milan.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
LOMBARDIA Region.

1. With reference to the report on activities of the above Court forwarded with your LEG/5038 of 20 July 45 please find enclosed a copy of the Minutes of meeting held with the Minister of Justice (item 3).

2. A copy of Ministry's letter 396g/02609 which is also attached deals with the P.M. office of the above Court and is sent to you for information.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Adviser.

2 Incls.

Copy to: AC/4100/L.

File
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(38A)
ES/lc.

23 July 1945.

AC/4100/L.

SUBJECT : Special Section of the Court of Cassation.

TO : The Minister of Pardon and Justice.
The First President, Court of Cassation, Palace of
Justice ROME.

1. Enclosed herewith is a copy of the report on
activities of the above Court prepared by President Giuliano.

2. The Regional Legal Officer for Lombardia Region
wishes to make the following comments on the report:

"Now that conditions are more settled, the reasons
which prompted the establishment of the Special Section in
Milan have become less strong, and the President's proposal
that the Court should function in Rome might well be accepted.

Communications between the Regional Capitals and
Rome are now as good as they are with this City and in the case
of Venezia and Emilia considerably better, since there is no
direct Air Service between those Regions and Milan. A move
from Milan to Rome should not, therefore, cause any delay in
the hearing of appeals, but might on the other hand serve to
expedite them by reason of the greater number of the magistrates
available to deal with the cases.

The Consiglieri from Rome have put up with their
unsatisfactory living conditions with a minimum of complaint,
but they cannot reasonably be expected to endure them
indefinitely."

3. This Sub-Commission concurs in Regional Legal
Officer's conclusions.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl:

CORTA SUPREMA DI CASSAZIONE
(Sezione Speciale)

N° di Protocollo 112

Milano, 17 Luglio 1945

OGGETTO : Sezione Speciale della Corte Suprema di Cassazione.

AL SIG. PRIMO PRESIDENTE DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

1°) La Sezione Speciale della Corte di Cassazione, istituita con l'art. 16 del D.L. 22 aprile 1945, si trasferì a Milano il 23 maggio 1945. Essa era stata così costituita: Presidente il sottoscritto; consiglieri: Vitelli Giovanni, Toesca Giulio, Badia Giuseppe, Chiappa Vincenzo e Violanti Carlo, tutti provenienti da Roma, e consigliere Bricchetti Giovanni, già in servizio presso la Corte d'Appello di Milano.

Con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 9 giugno 1945 fu richiamato in servizio ed assegnato alla Sezione il consigliere Levi Ugo, al quale però, successivamente, in data 25 giugno 1945 sono state dal Comando Mileato affidate le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Sezione.

Con provvedimento del Comando alleato del 18 giugno 1945 sono stati nominati consiglieri di cassazione e destinati alla Sezione i Sigg. Guidi Umberto e Medici Bruno, già in servizio a Milano, e finalmente con provvedimento del Comando alleato è stato chiamato a far parte della sezione il consigliere Fazzari Luigi.

Oggi pertanto la Sezione è così composta: Presidente: Giuliano Michele; consiglieri: Vitelli Giovanni, Toesca Giulio, Badia Giuseppe, Chiappa Vincenzo, Fazzari Luigi, Bricchetti Giovanni, Guidi Umberto, Medici Bruno e Violanti Carlo.

2°) Poiché la Sezione funziona con cinque componenti mi è possibile assegnare ai consiglieri turni di udienze alternati.

Va però tenuto conto che solo scarsamente posso utilizzare tre consiglieri, e cioè il Bricchetti perchè nominato dal Comando alleato presidente della Commissione di epurazione del personale giudiziario locale, il Guidi perchè assolutamente e notoriamente sordo, e il Medici, il quale è cieco da un occhio ed affetto, all'altro, di cataratta che richiederà, a suo avviso, al più presto un intervento chirurgico.

Per questa ragione, per la necessità di affidare in qualche udienza la presidenza al consigliere anziano, e tenuto conto che alle udienze ordinarie fissate nei giorni di lunedì, mercoledì

1°) La Sezione Speciale della Corte di Cassazione, istituita con l'art. 16 del D.L. 22 aprile 1945, si trasferì a Milano il 23 maggio 1945. Essa era stata così costituita: Presidente il sottoscritto; consiglieri: Vitali Giovanni, Toesca Giulio, Badia Giuseppe, Chiappa Vincenzo e Violenti Carlo, tutti provenienti da Roma, e consigliere Brichetti Giovanni, già in servizio presso la Corte d'Appello di Milano.

Con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 2 giugno 1945 fu richiamato in servizio ed assegnato alla Sezione il consigliere Levi Ugo, al quale però, successivamente, in data 25 giugno 1945 sono state dal Comando Allieato affidate le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Sezione.

Con provvedimento del Comando alleato del 18 giugno 1945 sono stati nominati consiglieri di cassazione e destinati alla Sezione i Sigg. Guidi Umberto e Medici Bruno, già in servizio a Milano, e finalmente con provvedimento del Comando alleato è stato chiamato a far parte della sezione il consigliere Pazzani Luigi.

Oggi pertanto la Sezione è così composta: Presidente: Giuliano Michele; consiglieri: Vitali Giovanni, Toesca Giulio, Badia Giuseppe, Chiappa Vincenzo, Pazzani Luigi, Brichetti Giovanni, Guidi Umberto, Medici Bruno e Violenti Carlo.

2°) Poiché la Sezione funziona con cinque componenti mi è possibile assegnare ai consiglieri turni di udienze alternati.

Ve però tenuto conto che solo scarsamente posso utilizzare tre consiglieri, e cioè il Brichetti perché nominato dal Comando alleato presidente della Commissione di epurazione del personale giudiziario locale, il Guidi perché assolutamente e notoriamente sordo, e il Medici, il quale è cieco da un occhio ed affetto, all'altro, di cataratta che richiederà, a suo avviso, al più presto un intervento chirurgico.

Per questa ragione, per la necessità di affidare in qualche udienza la presidenza al consigliere anziano, è tenuto conto che alle udienze ordinarie fissate nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, se ne deve aggiungere necessariamente, ogni settimana, almeno una straordinaria per i ricorsi da sentenza di condanna e pena di morte, toccano ogni mese a ciascun consigliere, eccettuati il Brichetti, il Guidi e il Medici, non meno di dodici udienze: il che, avuto riguardo alla gravità dei processi, rappresenta un lavoro eccessivo.

3°) Recentemente il consigliere della Corte di Appello di Brescia, Giacomo Azzolina, ha chiesto l'applicazione alla Sezione, ed io ho rappresentato questo desiderio alla Sotto

./.

Commissione Legale del Comando Alleato, non omettendo tuttavia di richiamare il disposto dell'art. 115 dell'Ordinamento Giudiziario.

4°) All'Ufficio del Pubblico Ministero sono addetti i sostituti Ugo Levi e Carlo Gray, i quali intervengono, alternativamente, alle udienze, sottoponendosi ad un lavoro assai gravoso, al quale non potranno reggere a lungo.

Mi risulta poi che il sostituto Gray desidera, per ragioni sue particolari, di essere dispensato da questo incarico.

5°) Il personale di cancelleria è stato fornito dalla Prima Presidenza della Corte d'Appello.

Attualmente sono addetti alla Sezione i cancellieri Vasta Rosario e Miletto Rocco, i quali attendono, soprattutto il primo, con molta competenza e abnegazione, al servizio. Questo però va assumendo proporzioni enormi, e perciò ho dovuto chiedere alla Prima Presidenza della Corte d'Appello un altro funzionario, almeno per il servizio delle udienze.

La Prima Presidenza, per nelle difficoltà in cui versano, dal punto di vista del personale, gli Uffici giudiziari locali, ha sempre fatto tutto il possibile per soddisfare le esigenze della Sezione.

L'Ufficio di cancelleria ha bisogno anche di fondi. Al riguardo la cancelleria di codesta Suprema Corte ha già ricevuto un dettagliato rapporto del dirigente la cancelleria di questa Sezione, al quale rapporto mi richiamo.

6°) La Sezione ha cominciato le sue udienze il 13 giugno. Prima di questa data non era stato possibile fissare udienze, perché i primi ricorsi erano pervenuti soltanto il 2 giugno, dato che le Corti d'Assise Straordinarie hanno iniziato, quasi dappertutto, il proprio funzionamento non prima del 21 o 24 maggio.

I ricorsi finora pervenuti sono 256, dei quali 66 riguardano condanne a pena di morte.

Sono state tenute fino ad oggi 14 udienze ordinarie e 2 straordinarie, con la decisione di 55 ricorsi, 44 dei quali riguardanti condanne a morte. Sono state in tutto o in parte annullate 17 sentenze e confermate 30; 8 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili quasi sempre per tardiva presentazione dei motivi.

Normalmente in ogni udienza (tranne che nelle primissime) si portano quattro o cinque ricorsi: trattandosi quasi sempre di processi gravissimi e spesso con parecchi imputati, non sarebbe possibile trattarne, in ciascuna udienza, un numero maggiore. In media, con quattro ricorsi, le udienze durano da cinque a sei ore. Durante il mese di agosto ho fissato, in via di esperimento, in parecchie udienze otto processi con condanne a pene temporanee, ma temo che non si riuscirà a trattarli tutti e che qualcuno dovrà

50) Il personale di cancelleria è stato fornito dalla Prima Presidenza della Corte d'Appello.

Attualmente sono adetti alla Sezione i cancellieri Vasta Rosario e Mileto Rocco, i quali attendono, soprattutto il primo, con molta competenza e abnegazione, al servizio. Questo però va assumendo proporzioni enormi, e perciò ho dovuto chiedere alla Prima Presidenza della Corte d'Appello un altro funzionario, almeno per il servizio delle udienze.

La Prima Presidenza, pur nelle difficoltà in cui versano, dal punto di vista del personale, gli Uffici giudiziari locali, ha sempre fatto tutto il possibile per soddisfare le esigenze della Sezione.

L'Ufficio di cancelleria ha bisogno anche di fondi. Al riguardo la cancelleria di codesta Suprema Corte ha già ricevuto un dettagliato rapporto del dirigente la cancelleria di questa Sezione, al quale rapporto mi richiamo.

(60) La Sezione ha cominciato le sue udienze il 13 giugno. Prima di queste data non era stato possibile fissare udienze, perché i primi ricorsi erano pervenuti soltanto il 2 giugno, dato che le Corti d'Assise Straordinarie hanno iniziato, quasi dappertutto, il proprio funzionamento non prima del 23 o 24 maggio. ⁵¹

I ricorsi finora pervenuti sono 258, dei quali 66 riguardano condanne a pena di morte.

Sono state tenute fino ad oggi 14 udienze ordinarie e 2 straordinarie, con la decisione di 55 ricorsi, 44 dei quali riguardanti condanne a morte. Sono state in tutto o in parte annullate 17 sentenze e confermate 30; 8 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili quasi sempre per tardiva presentazione dei motivi.

Normalmente in ogni udienza (tranne che nelle primissime) si portano quattro o cinque ricorsi: trattandosi quasi sempre di processi gravissimi e spesso con parecchi imputati, non sarebbe possibile trattarne, in ciascuna udienza, un numero maggiore. In media, con quattro ricorsi, le udienze durano da cinque a sei ore. Durante il mese di agosto ho fissato, in via di esperimento, in parecchie udienze otto processi con condanne a pene temporanee, ma temo che non si riuscirà a trattarli tutti e che qualcuno dovrà essere rinviato.

Con i ricorsi finora pervenuti sono completi i ruoli delle udienze ordinarie fino al 26 Settembre 1945.

Non sarebbe possibile, con l'attuale numero di consiglieri e con un solo presidente, fissare più di tre udienze ordinarie per settimana, sia perché non rimarrebbe ai consiglieri il tempo indispensabile per lo studio dei processi, e per la redazione della sentenza, sia anche perché in più delle udienze ordinarie se ne dovranno certamente fissare, come è stato fatto finora, alcune straordinarie per i ricorsi di sentenze di condanne a morte, i quali debbono essere decisi entro dieci giorni dall'arrivo in Cancelleria e non potrebbero essere aggiunti, nelle udienze ordinarie.

-3-

rie, a quelli già fissati, che, come ho detto, sono forse in numero già eccessivo.

7°) Mancano elementi sicuri che consentano previsioni sulle proporzioni che assumerà il lavoro della Sezione. Per ora i ricorsi giungono con ritmo sempre crescente ed hanno raggiunto la media di dieci al giorno.

Se si dovesse argomentare dal numero dei detenuti, le previsioni sarebbero spaventose. La questione è poi intimamente connessa alla situazione di coloro che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Comunque, tenuto conto che 258 ricorsi impegnano l'attività della Sezione fino al 30 Settembre, e che per quasi cinque mesi a partire dal 15 Giugno, data della prima udienza, si può prevedere che fino ai primi giorni di novembre e cioè allo scadere dei sei mesi che la Sezione deve rimanere in vita, potranno essere fissati altri 60 ricorsi e così complessivamente 318, numero certamente esiguo rispetto a quello che con ogni probabilità tenderà raggiungere.

8°) La finalità cui si ispira il D.L. 22 aprile 1945 n. 142, di una rapida punizione dei delitti in esso previsti, determinò il trasferimento a Milano della Sezione della Corte di Cassazione, in conformità al disposto dell'art. 16 secondo comma, nella convizione che il lavoro della Sezione potesse essere, a Milano, più sollecito che non a Roma.

Si volle inoltre, con la presenza del giudice rassicurare l'opinione pubblica locale che giustizia sarebbe stata fatta con le necessarie garanzie senza scapito della celerità.

Quest'ultima esigenza si può rilevare ormai adeguatamente soddisfatta. Il pubblico che nelle prime udienze mostrava qualche interessamento, ora non interviene più, ed anche nella stampa locale il lavoro della Sezione non trova rilievo più eccettuato di quello che è dato all'attività di altri organi giurisdizionali che attendono a Roma a compiti analoghi (Alta Corte di Giustizia).

9°) Per quanto attiene, però alla rapidità del lavoro, ritengo che la costituzione della Sezione Speciale con quattro consiglieri, invece di sei, e il suo funzionamento fuori della sua sede naturale, non portino al risultato voluto e previsto, e che pertanto debba assolutamente evitarsi, per la Sezione stessa, un prolungamento del termine di sei mesi stabilito dall'art. 18 del D.L. 22 Aprile 1945 n. 142 e converga riportarla senza indugio, a Roma al fine di poter dare alla stessa, fin d'ora, una organizzazione più idonea il che a Milano non mi sembra possibile.

Se i ricorsi potranno essere ripartiti fra un maggior numero di consiglieri, si potranno fissare anche sei a settimana senza eccessivo aggravio per ciascun consigliere

timamente connessa alla situazione di coloro che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Comunque, tenuto conto che 250 ricorsi impongono l'attività della Sezione fino al 30 Settembre, e ciò per quasi cinque mesi a partire dal 13 giugno, data della prima udienza, si può prevedere che fino ai primi giorni di novembre e cioè allo scadere dei sei mesi che la Sezione deve rimanere in vita, potranno essere fissati altri 60 ricorsi e così complessivamente 310, numero certamente esiguo rispetto a quello che con ogni probabilità sarà raggiunto.

3°) La finalità cui si ispira il D.L.I. 22 aprile 1945 n. 142, di una rapida punizione dei delitti in esso previsti, determinò il trasferimento a Milano della Sezione della Corte di Cassazione, in conformità al disposto dell'art. 16 secondo comma, nella convinzione che il lavoro della Sezione potesse essere, a Milano, più sollecito che non a Roma.

Si volle inoltre, con la presenza del giudice rassicurare l'opinione pubblica locale che giustizia sarebbe stata fatta con le necessarie garanzie senza scapito della celerità.

Quest'ultima esigenza si può rilevare ormai adeguatamente soddisfatta. Il pubblico che nelle prime udienze mostrava qualche interessamento, ora non interviene più, ed anche nella stampa locale il lavoro della Sezione non trova rilievo più eccettuato di quello che è dato all'attività di altri organi giurisdizionali che attendono a Roma a compiti analoghi (Alta Corte di Giustizia).

5°) Per quanto attiene, però alla rapidità del lavoro, ritengo che la costituzione della Sezione Speciale con quattro consiglieri, invece di sei, e il suo funzionamento fuori della sua sede naturale, non portino al risultato voluto e previsto, e che pertanto debba assolutamente evitarsi, per la Sezione stessa, un prolungamento del termine di sei mesi stabilito dall'art. 18 del D.L.I. 22 Aprile 1945 n. 142 e converga riportarla senza indugio, a Roma al fine di poter dare alla stessa, fin d'ora, una organizzazione più idonea il che a Milano non mi sembra possibile.

Se i ricorsi potranno essere ripartiti fra un maggior numero di consiglieri, si potranno fissare anche sei udienze per settimana senza eccessivo aggravio per ciascun consigliere e trattare in ogni udienza almeno sei cause.

Ma occorrerebbero non meno di 10 consiglieri e un presidente aggiunto. Ora è noto quanto sia difficile trovare consiglieri disposti a venire a Milano e credo che non sarebbe possibile prelevarne altri dalla locale Corte d'Appello e da Corti d'Appello viciniori.

Si pensava che la trasmissione degli atti delle Corti di Assise Straordinarie alla Sezione e viceversa, e l'adempimento da parte della Cancelleria della Sezione, della notificazione degli avvisi di deposito degli atti e la fissazione delle udienze potessero avere luogo più agevolmente e sollecitamente fra Milano e le Sedi delle Corti d'Assise, anziché fra Roma

e le medesime. I per corrispondere col Veneto, in mancanza di qualsiasi mezzo pubblico, si deve profittare del cortese e premuroso tramite del Comando Alleato (sotto Commissione legale), mentre le notificazioni per le altre Regioni, escluse la Città di Milano, si fanno tutte con telegrammi di Stato.

Ora, io ritengo che, in attesa della riattivazione di un servizio postale normale fra l'Alta Italia e Roma, il movimento degli atti potrebbe intentare avvenire in modo più rapido e più sicuro, se il Comando Alleato consentisse, e penso che ne avrebbe i mezzi, ad assumerne la raccolta e il trasporto a Roma, con il servizio aereo già esistente; e quanto alle notificazioni, poichè il servizio telegrafico funziona tra Roma e tutta l'Italia, si farebbero tutte con telegrammi, anche per il Veneto.

100) Resta il problema della difesa, che dovrebbe essere affidata prevalentemente ad avvocati di Roma, come oggi è affidata di regola a quelli di Milano. Ma sotto questo riguardo i ricorrenti delle sentenze delle Corti d'Assise Straordinarie si troverebbero in condizioni uguali a tutti gli altri imputati dell'Italia Settentrionale che ricorrono per cassazione, senza dire che le comunicazioni con Milano non sono meno difficili, per quanto minore sia la distanza, che con Roma, particolarmente dal Veneto e dalla Romagna e forse anche dalla Liguria.

110) Ritengo che il Comando Alleato, il quale segue con molto interesse l'attività delle Corti d'Assise Straordinarie e della Sezione Speciale della Corte di Cassazione, consentirebbe volentieri e darebbe tutto il suo appoggio a proposte e provvedimenti idonei a portare il più rapidamente possibile ad esaurimento l'applicazione del D.L. 22 Aprile 1945 n. 142, al fine di ricondurre al più presto il Paese, pur attuando la necessaria opera di giustizia, ad un sistema di vita informato ad operosa concordia. E per quanto riguarda la Corte di Cassazione, si guadagnerà tempo, a mio avviso, facendola funzionare a Roma e soprattutto, sopprimendo la Sezione Speciale o quanto meno costituendola, come altre, con sette volanti.

120) Per ciò che concerne in particolare, il ritorno della Sezione alla sua Sede naturale, non posso fare a meno di segnalare a cotesta Prima Presidenza lo stato d'animo mio e dei consiglieri qui trasferitisi da Roma; tutti infatti accettammo di lasciare la propria famiglia e alcuni interromperemo anche l'adempimento di incarichi pubblici assunti (tre dei consiglieri sono, presentemente, di commissari di epurazione) nella convinzione, desunta dalla chiara parola della legge ed anche da esplicite comunicazioni ricevute allorchè furono interpellati, che la permanenza fuori di Roma sarebbe stata molto breve.

Per questa ragione ed anche per l'età, e per alcuni anche le condizioni di salute, non ci consentono di sopportare a lungo i disagi veramente notevoli cui ci troviamo qui irrimediabilmente assorbiti, e che, ridotta, dopo che me-

dei mezzi, ad assumersi la raccolta e il trasporto a Roma, con il servizio aereo già esistente; e quanto alle notificazioni, poiché il servizio telegrafico funziona tra Roma e tutta l'Italia, si farebbero tutte con telegrammi, anche per il Veneto.

10°) Resta il problema della difesa, che dovrebbe essere affidata prevalentemente ad avvocati di Roma, come oggi è affidata di regola a quelli di Milano. Ma sotto questo riguardo i ricorrenti delle sentenze delle Corti d'Assise Straordinarie si troverebbero in condizioni uguali e tutti gli altri imputati dell'Italia Settentrionale che ricorrono per cassazione, senza dire che le comunicazioni con Milano non sono meno difficili, per quanto minore sia la distanza, che con Roma, particolarmente dal Veneto e dalla Romagna e forse anche dalla Liguria.

11°) Ritengo che il Comando Alleato, il quale segue con molto interesse l'attività delle Corti d'Assise Straordinarie e della Sezione Speciale della Corte di Cassazione, consentirebbe volentieri e darebbe tutto il suo appoggio a proposte e provvedimenti idonei a portare il più rapidamente possibile ad esaurimento l'applicazione del D.L.I. 22 Aprile 1945 n. 142, al fine di ricondurre al più presto il Paese, pur attuando la necessaria opera di giustizia, ad un sistema di vita informato ad operosa concordia. E per quanto riguarda la Corte di Cassazione, si guadagnerà tempo, a mio avviso, facendola funzionare a Roma e soprattutto, occupando la Sezione Speciale o quanto meno sostituendola, come si farebbe al-tre, con sette volanti.

12°) Per ciò che concerne in particolare, il ritorno della Sezione alla sua Sede naturale, non posso fare a meno di segnalare a cotesta Prima Presidenza lo stato d'animo mio e dei consiglieri qui trasferitisi da Roma; tutti infatti accettiamo di lasciare la propria famiglia e alcuni interromperemo anche l'adempimento di incarichi pubblici assunti (tre dei consiglieri sono presidenti di commissioni di epurazione) nella convinzione, desunta dalla chiara parola della legge ed anche da esplicite comunicazioni ricevute allorché furono interpellati, che la permanenza fuori di Roma sarebbe stata molto breve.

Per questa ragione ed anche per l'età, e per alcuni anche le condizioni di salute, non ci consentono di sopportare a lungo i disagi veramente notevoli cui ci troviamo qui irrimediabilmente esposti, né sembra giusto che, ridotta, dopo due mesi (già trascorsi) la indennità di missione a modeste proporzioni, come è stabilito dalla recente legge, veniamo a trovarci esposti anche ad un rilevante pregiudizio economico, confidiamo tutti che, specialmente le ragioni obbiettive innanzi rilevate consiglino il sollecito richiamo della Sezione a Roma.

IL PRESIDENTE
f.to M. Giuliano.

4100
✓
HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

37A

Ref.: DEG/5038

20 July 1945

SUBJECT : Special Section of the Court of Cassation.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. H.E. Presidente Giuliano has asked that the accompanying Report on the activities of the above Court be transmitted to the First President of the Court of Cassation in Rome.

2. Two copies of the Report are also enclosed for your information.

3. Now that conditions are more settled, the reasons which prompted the establishment of the Special Section in Milan have become less strong, and the President's proposal that the Court should function in Rome might well be accepted. 38

4. Communications between the Regional Capitals and Rome are now as good as they are with this City and in the case of Venezia and Emilia considerably better, since there is no direct Air Service between those Regions and Milan. A move from Milan to Rome should not, therefore, cause any delay in the hearing of appeals, but might on the other hand serve to expedite them by reason of the greater number of the magistrates available to deal with the cases.

5. The Consiglieri from Rome have put up with their unsatisfactory living conditions with a minimum of complaint, ./.

-2-

but they cannot reasonably be respected to endure them indefinitely.

H.M. Dickie

H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 1 Report.

ar/

LEG. SUBC. MEMO	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CF	
Working Section	A
CL RKS	
23 JUL 1945	

37

See file 4092/1/L
for file

(36A)

REAR ADMIRAL ALLIED COMMISSION
AFU 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/100/L.

/:lp.
5 May 1945.

SUBJECT : Special Section of the Court of Cassation.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
Genoa, LAURIA, RIMINI, LIGURIA and VERONESE Regions.

1. D.L. No. 104 of 22 April 1945, instituting Special Courts of Assize for German collaboration, provides in Art. 16 for appeal to a special section of the Court of Cassation which is to consist of 5 members and may sit outside Rome.

2. It is the intention that this special section should sit in Milan.

3. It is considered improbable that there will be a sufficient number of appeals to this court to justify the formation of a permanent court and it is believed that if the members were readily available they could perform other judicial functions when not sitting on this court.

4. It is also considered that all personnel should be found from judges now in the north.

5. The court may require to commence sitting in about 6 weeks time, and it is necessary for the appropriate Ministerial Decree for the constitution of the court to be issued and implemented before that date. Please therefore forward to this sub-commission as soon as possible a list of available nominees recommended for appointment to the section as president, consigliere and substitute procuratore generale.

By command of Rear Admiral STONE:

W. R. HARRIS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Copy to: File AC/100/L.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Gabinetto

no 5886 di prot.

Salerno, 20 aprile 1944

34

OGGETTO = Locali per la Corte di Cassazione.

ALLA COMMISSIONE ALIATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale

SALERNO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto

SALERNO

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SALERNO

Per la sollecita attuazione del R.D.L. 8 aprile 1944 n. 100 istitutivo ³⁵ due Sezioni della Corte di Cassazione in Salerno, il Ministero dei Lavori Pubblici aveva predisposto la riattazione del fabbricato scolastico in Via Garibaldi sito nei pressi del Palazzo di Giustizia, che sarebbe stato utilizzato anche per altri usi.

Senonchè, nell'atto di approvare il relativo impegno di spesa, il Maggiore Rendino dell'A.C.C. ha fatto presente che lo stabile sarebbe occorso per le necessità dell'Intendenza Alleanza.

La deficienza di locali di una certa ampiezza impone a questo Ministero di far presente quanto innanzi a questa Sottocommissione Legale, della cui benevole collaborazione si è sempre tanto giovato, perchè voglia compiacersi interporre i suoi autorevoli uffici, onde sia escluso dall'uso dei Governi Alleanza, almeno quella parte di detto immobile che potrebbe essere destinato alla Cassazione, e che sarebbe la parte di pientano a cui si accede dal lato "Sezione Maschile", (che diventerebbe l'ingresso autonomo della Corte di Cassazione) e l'intero primo piano da separarsi con traversi in muratura dal rimanente dello stabile.

IL MINISTRO

OGGETTO - Locali per la Corte di Cassazione.

ALLA COMMISSIONE ALIATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale

SALERNO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Cabinetto

SALERNO

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SALERNO

.....

Per la sollecita attuazione del R.D.L. 8 aprile 1944 n. 100 istitutivo ³⁵ due Se-
zioni della Corte di Cassazione in Salerno, il Ministero dei Lavori Pubblici aveva
preludato la riattazione del fabbricato scolastico in Via Garibaldi sito nei pressi
del Palazzo di Giustizia, che sarebbe stato utilizzato anche per altri usi.

Senonché, nell'atto di approvare il relativo impegno di spesa, il Maggiore Esercito
dell'A.C.C. ha fatto presente che lo stabile sarebbe occorso per le necessità dell'Auto-
rità Alleata.

La deficienza di locali di una certa ampiezza impone a questo Ministero di far pre-
sente quanto innanzi è notata Sottocommissione Legale, della cui benevole collaborazione
ne si è sempre tanto giovato, perché voglia compiacersi interporre i suoi autorevoli
uffici, onde sia escluso dall'uso dei Governi Alleati, almeno quella parte di detto im-
mobile che potrebbe essere destinato alla Cassazione, e che sarebbe la parte di pian-
terreno a cui si accede dal lato "Sezione Maschile", (che diventerebbe l'ingresso auto-
moio della Corte di Cassazione) e l'intero primo piano da separarsi con tramezzi in su-
stanzatura del rimanente dello stabile.

IL MINISTRO
(Casati)

E. Casati

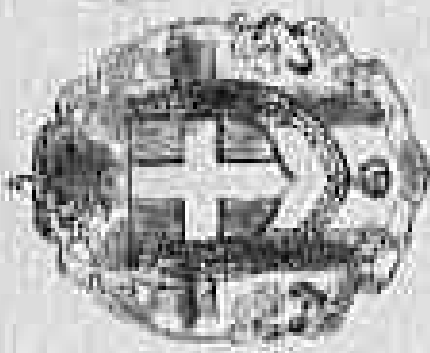
*5/10/44
P. M. L.
V. M. L.
V. M. L.*

1/10/44

*quali
belle
S.*

*5-2-44
11/11
57611
27/24*

L.A.



Palermo 30 Novembre 1943

R. Prefettura di Palermo

Divisione Gab. N.º di prot. 17692.

Risposta a nota

Personale

Riservata

OGGETTO

Costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

due

Allegato

Eccellenza il Prefetto di
Palermo

e p.o.:

Al Governo Militare Alleato
Ufficio Regionale
Affari Civili
Palermo

Accogliendo i desideri espressi dal personale di questa Prefettura ed anche di quelli di altri uffici, e tenendo presenti le aspirazioni delle popolazioni, mi prego rassegnare alla E.V. due progetti di legge riguardanti la costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

Il preambolo dei due progetti, illustra sobriamente, ma sufficientemente, le ragioni, che giustificano la richiesta dei provvedimenti, che dovrebbero avere carattere permanente, qualunque sia la forma di Governo, che la Sicilia potrà avere in avvenire.

IL Vice-Prefetto

R. Prefettura di Palermo

Divisione Gab. N. di prot. 17692.

Risposta a nota

Personale
Riservata

OGGETTO Costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

Allegati due

Eccellenza il Prefetto di
Palermo

Al Governo Militare Alleato
Ufficio Regionale
Affari Civili
Palermo

e p.c.:

➔

34

Accogliendo i desideri espressi dal personale di questa Prefettura ed anche di quelli di altri uffici, e tenendo presenti le aspirazioni delle popolazioni, mi prego rassegnare alla E.V. due progetti di legge riguardanti la costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

Il preambolo dei due progetti, illustra sobriamente, ma sufficientemente, le ragioni, che giustificano la richiesta dei provvedimenti, che dovrebbero avere carattere permanente, qualunque sia la forma di Governo, che la Sicilia potrà avere in avvenire.

IL Vice-Prefetto

(Dr. Arturo Lentini)

Lentini

UFFICIO REGIONALE DELLO STATO

GOVERNO MILITARE ALLEATOUFFICIO AFFARI CIVILI PER LASICILIARICOSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SICILIA.

RITENUTO che nel 1818 fu istituita in Palermo la Corte dei Conti, che venne soppressa nel 1862 per una errata concezione politica;

CONSIDERATO che attualmente il suddetto Collegio esiste soltanto a Roma e che, a causa dello stato di emergenza, esso non è in grado di funzionare per la Sicilia, né può prevedersi quando potrà ripigliare il normale esercizio delle sue funzioni;

RITENUTO che la Corte dei Conti è la più importante giurisdizione speciale, chiamata ad esercitare controlli preventivi e repressivi sugli atti compiuti dalla pubblica Amministrazione, specialmente in materia di riscossione delle pubbliche entrate, di regolarità della gestione degli agenti dello Stato, di verifiche e di accertamenti di conti, nonché di pensioni;

CONSIDERATO che urge, pertanto, la sua ricostituzione con carattere regionale permanente;

VALENDOSI dei poteri conferitigli;

D E C R E T A

ART. 1°.

È costituita per la Sicilia con Sede in Palermo una Corte dei Conti.

ART. 2°.

SICILIARICOSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SICILIA.

RITENUTO che nel 1818 fu istituita in Palermo la Corte dei Conti, che venne soppressa nel 1862 per una errata concezione politica;

CONSIDERATO che attualmente il suddetto Collegio esiste soltanto a Roma e che, a causa dello stato di emergenza, esso non è in grado di funzionare per la Sicilia, né può prevedersi quando potrà ripigliare il normale esercizio delle sue funzioni;

RITENUTO che la Corte dei Conti è la più importante giurisdizione speciale, chiamata ad esercitare controlli preventivi e repressivi sugli atti compiuti dalla pubblica Amministrazione, specialmente in materia di riscossione delle pubbliche entrate, di regolarità della gestione degli agenti dello Stato, di verifiche e di accertamenti di conti, nonché di pensioni;

CONSIDERATO che urge, pertanto, la sua ricostituzione con carattere regionale permanente;

VALENDOSI dei poteri conferitigli;

D E C R E T A

ART. 1°.

E' costituita per la Sicilia con Sede in Palermo una Corte dei Conti.

ART. 2°.

Essa è divisa in due sezioni, delle quali una di controllo ed una giurisdizionale.

./.

(2)

ART. 3°.

Il personale addetto alle sessioni ed agli uffici dipendenti sarà quello stabilito dall'annessa tabella A.-

ART. 4°.

Per la nomina del Presidente della Corte dei Conti, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri, dei primi referendari e dei referendari, si osserveranno le norme del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvata con R.D. 12-7-1934 N. 1214 e del Regolamento per la carriera e la disciplina della carriera del personale della Corte dei Conti, approvato con R.D. 12-10-1933 N. 1364, nonché di ogni altra legge speciale riguardante la materia;

ART. 5°.

La competenza della Corte dei Conti, le norme per il suo funzionamento ed il Regolamento di procedura saranno quelli stabiliti dal citato T.U. 12-7-1934 N. 1214, del Regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 N. 1038 e del citato Regolamento 12-10-1933 N. 1364, nonché di ogni altra legge speciale riguardante la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.ART. 6°.

Per la prima applicazione della presente legge, i posti di presidente della Corte, di presidenti di sezione, di consiglieri e di procuratori generali saranno conferiti mediante concorso per titoli, a cui potranno essere ammessi i funzionari di grado non inferiore al 5°, gruppo A, di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Il primo graduato nel concorso sarà nominato presidente della Corte, il secondo e terzo presidenti di sezione; gli altri, nell'ordine, consiglieri e procuratori generali.

Gli altri posti saranno conferiti mediante concorso per titoli, a cui potranno partecipare i funzionari od impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato di gruppo corrispondente, dello stesso grado o di uno o due gradi inferiori a quello da conferire.

Nel caso che, esposto il concorso, non possano conferirsi tutti i posti di presidente della Corte, di presidente di sezione, di

Per la nomina del Presidente della Corte dei Conti, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri, dei primi referendari e dei referendari, si osserveranno le norme del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvata con R.D. 12-7-1934 N. 1214 e del Regolamento per la carriera e la disciplina della carriera del personale della Corte dei Conti, approvato con R.D. 12-10-1933 N. 1364, nonché di ogni altra legge speciale riguardante la materia;

ART. 5°.

La competenza della Corte dei Conti, le norme per il suo funzionamento ed il Regolamento di procedura saranno quelli stabiliti dal citato T.U. 12-7-1934 N. 1214; del Regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 N. 1038 e del citato Regolamento 12-10-1933 N. 1364, nonché di ogni altra legge speciale riguardante la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 6°.

Per la prima applicazione della presente legge, i posti di presidente della Corte, di presidenti di sezione, di consiglieri e di procuratori generali saranno conferiti mediante concorso per titoli, a cui potranno essere ammessi i funzionari di grado non inferiore al 5°, gruppo A, di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Il primo graduato nel concorso sarà nominato presidente della Corte, il secondo e terzo presidenti di sezione; gli altri, nell'ordine, consiglieri e procuratori generali.

Gli altri posti saranno conferiti mediante concorso per titoli, a cui potranno partecipare i funzionari od impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato di gruppo corrispondente, dello stesso grado e di uno o due gradi inferiori a quello da conferire.

Nel caso che, esposto il concorso, non possano conferirsi tutti i posti di presidente della Corte, di presidente di sezione, di consiglieri e di procuratori generali, i posti vacanti potranno essere assegnati a funzionari amministrativi, magistrati e professori di università da parte del Governo Militare Alleato, su parere della Commissione, di cui al successivo art. 7°.

./.

(3)

Potranno essere chiamati a coprire i posti vacanti anzichè citati in seguito al concorso per titoli soltanto coloro, che abbiano ottenuto almeno una votazione di otto decimi.

ART. 7°.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ripartiti ai posti di Presidente della Corte, di Presidente di Sezione, di Consigliere di Corte, di Procuratore Generale, di primo referendario e referendario sarà costituita come segue:

- 1° dal Magistrato più elevato in grado della Sicilia, Presidente;
- 2° di due Magistrati di grado terzo;
- 3° di due Profetti;
- 4° di due Professori Ordinari di diritto amministrativo; tutti i componenti, compreso il Presidente, da nominarsi dal Governo Militare Alleato.

ART. 8°.

Per il personale di concetto, d'ordine e subalterno, sarà composta:

- 1° di un Prefetto, Presidente;
- 2° di un Magistrato di grado 5°;
- 3° di un Vice-Prefetto, componenti tutti e tre da nominarsi dal Governo Militare Alleato.

ART. 9°.

Un funzionario di Prefettura di gruppo A di grado non inferiore all'ottavo funzionerà da segretario per le sudette commissioni.

Palermo, 29 Novembre 1943.

CHARLES POLITTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Superiore Capo addetto
agli Affari Civili
per la Sicilia.

L.A.

(TABELLA A.)

NUOLO ORGANICO PER I SERVIZI DELLACORTE DEI CONTIMAGISTRATURA (GRUPPO A)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
2°	Presidente	1
3°	Id. di Sezione	2
4°	Consiglieri	15
5°	Procuratore Generale	2
5°	Vice id. id.	2
5°	Primi Referendari	16
6°	Referendari	20
		<u>57</u>

PERSONALE DI CONCETTO (GRUPPO A)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
7°	Vice Referendari di prima classe	38
8°	Id. id. di seconda classe	43
9°	Aiuti Referendari	46
		<u>127</u>

PERSONALE DI REVISIONE (GRUPPO B)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
7°	Revisori Capì	10
8°	Revisori principali	30
9°	Primi revisori	43
10°	Revisori	58
11°	Vice Revisori	<u>141</u>

PERSONALE D'ORDINE (GRUPPO C)Posti

MAGISTRATURA (GRUPPO A)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
2°	Presidente	1
3°	id.	2
4°	Consiglieri	15
4°	Procuratore Generale	1
5°	Vice id.	2
5°	id.	16
5°	Primi Referendari	20
6°	Referendari	<u>27</u>

PERSONALE DI CONCETTO (GRUPPO A)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
7°	Vice Referendari di prima classe	38
8°	id. di seconda classe	43
9°	Aiuti Referendari	46
		<u>127</u>

PERSONALE DI REVISIONE (GRUPPO B)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
7°	Revisori Capi	10
8°	Revisori principali	30
9°	Primi revisori	43
10°	Revisori	58
11°	Vice Revisori	<u>141</u>

PERSONALE D'ORDINE (GRUPPO C)

<u>Grado</u>		<u>Posti</u>
9°	Archivisti Capi	6
10°	Primi Archivisti	18
11°	Archivisti	24
12°	Applicanti	52
13°	Alunni d'ordine	12
		<u>102</u>

./.

(2)

PERSONALE SUBALTERNO

Primi Commessi	Posti
Commissi ed Usolieri Capi	2
Usolieri	16
Inscriventi	20
	<u>10</u>
	<u>50</u>

Gli stipendi ed altri assegni accessori saranno quelli stabiliti per gli altri impiegati dello Stato di grado corrispondente.

Al personale della Magistratura sarà corrisposta una indennità di toga di Lire seimila annue.

Al Presidente sarà assegnata, inoltre, una indennità di carica di Lire Dodicimila annue ed una indennità di rappresentanza di Lire Sessantamila, nonché il servizio di vettura automobile coi relativi accessori e personale.

Al Presidente di Sezione sarà assegnata una vettura automobile dotata come sopra.

Palermo, 29 Novembre 1943.

CHARLES POLETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Superiore Capo addetto
agli Affari Civili
per la Sicilia.

29

GOVERNO MILITARE ALLEATO
UFFICIO AFFARI CIVILI PER LA

S I C I L I A

RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SICILIA.

RITENUTO che sin dal medio evo in ogni regione d'Italia, compresa la insulare, fu costituita un Consiglio di Stato con funzioni consultive, giurisdizionali e legislative;

RITENUTO che, malgrado le alterne vicende politiche, l'istituzione fu sempre mantenuta e che, in prosieguo di tempo, al Consiglio di Stato furono tolte soltanto le funzioni legislative, mentre gli furono sempre mantenute quelle consultive e giurisdizionali con maggiore o minore ampiezza, a seconda delle contingenti condizioni politiche;

CHE, verificatasi l'unità d'Italia, per una errata concezione politica ed anche per considerazioni di ordine giuridico, furono aboliti i Consigli di Stato regionali, e costituito un unico Consiglio di Stato, che, in definitiva, ebbe cinque sezioni, delle quali 3 consultive e 2 giurisdizionali;

RITENUTO che la soppressione dei Consigli di Stato regionali ha avuto gravi ripercussioni sull'istituto della Giustizia Amministrativa, che è diventata costosissima, mentre avrebbe dovuto essere accessibile a tutti;

CONSIDERATO che, a causa dello stato di emergenza, la cui durata non si può prevedere, è venuto a mancare per la Sicilia il funzionamento del Consiglio di Stato, unico tribunale di appello in materia di giustizia amministrativa;

CONSIDERATO che questa costituisce il più conveniente presidio in favore dei cittadini contro gli atti illegittimi della pubblica ammi-

RITENUTO che sin dal medio evo in ogni regione d'Italia, compresa la insulare, fu costituito un Consiglio di Stato con funzioni consultive, giurisdizionali e legislative;

RITENUTO che, malgrado le alterne vicende politiche, l'istituzione fu sempre mantenuta e che, in proseguo di tempo, al Consiglio di Stato furono tolte soltanto le funzioni legislative, mentre gli furono sempre mantenute quelle consultive e giurisdizionali con maggiore o minore efficacia, a seconda delle contingenti condizioni politiche;

CHE, verificatasi l'unità d'Italia, per una errata concezione politica ed anche per considerazioni di ordine giuridico, furono aboliti i Consigli di Stato regionali, e costituito un unico Consiglio di Stato, che, in definitiva, ebbe cinque sezioni, delle quali 3 consultive e 2 giurisdizionali;

RITENUTO che la soppressione dei Consigli di Stato regionali ha avuto gravi ripercussioni sull'istituto della Giustizia Amministrativa, che è diventata costosissima, mentre avrebbe dovuto essere accessibile a tutti;

CONSIDERATO che, a causa dello stato di emergenza, la cui durata non si può prevedere, è venuto a mancare per la Sicilia il funzionamento del Consiglio di Stato, unico tribunale di appello in materia di giustizia amministrativa;

CONSIDERATO che questa costituisce il più conveniente presidio in favore dei cittadini contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione;

VALENDO I del poteri conferitigli;

./.

(2)

E N C E N T A

Art. 1°.

È costituito in Sicilia un Consiglio di Stato, con sede in Palermo.

Art. 2°.

Esso avrà due sezioni: una consultiva ed una giurisdizionale.

Art. 3°.

Il personale addetto alle sezioni ed agli uffici dipendenti sarà quello stabilito dalla annessa tabella A.

Art. 4°.

Per la zona del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti di Sezioni, dei ^{Primi} Consiglieri di Stato, dei Referendari Primi e dei Referendari nonché del rimanente personale, saranno osservate le norme stabilite dal T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 Giugno 1924 N. 1054, nonché della legge 24-3-1932 N. 270, intesa tendendosi sostituito al Decreto Reale il Decreto del Governo Militare Alleato, sino a quando non sarà costituita una normale forma di governo.

Art. 5°.

La competenza del Consiglio di Stato, le norme per il suo funzionamento ed il regolamento di procedura saranno quelli stabiliti dal detto testo Unico nonché della legislazione in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 6°.

Per la prima applicazione della presente legge, i posti della Magistratura e degli impiegati di concetto, di cui alla tabella A allegata al presente Decreto, saranno conferiti mediante concorso per titoli

Palermo.

ART. 2°.

Esso avrà due sezioni: una consultiva ed una giurisdizionale.

ART. 3°.

Il personale addetto alle sezioni ed agli uffici dipendenti sarà quello stabilito dalla annessa tabella A.

ART. 4°.

Per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti di Sezioni, dei Consiglieri di Stato, dei ^{Primi} Referendari Primi e dei Referendari nonché del rimanente personale, saranno osservate le norme stabilite dal T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvate con R.D. 26 Giugno 1924 N. 1054, nonché della legge 24-3-1932 n. 270, inattendendosi costituito al Decreto Reale il Decreto del Governo Militare Alleato, sino a quando non sarà costituita una normale forma di governo.

ART. 5°.

La competenza del Consiglio di Stato, le norme per il suo funzionamento ed il regolamento di procedura saranno quelli stabiliti dal citato Testo Unico nonché dalla legislazione in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6°.

Per la prima applicazione della presente legge, i posti della Magistratura e degli impiegati di concetto, di cui alla tabella A allegata al presente Decreto, saranno conferiti mediante concorso per titoli a cui potranno partecipare i funzionari ed impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato di Gruppo corrispondente dello stesso Grado o di uno o due gradi inferiori a quello da conferire.

Al concorso per Presidente del Consiglio di Stato, di Presidente di Sezione e di Consigliere potranno essere ammessi i funzionari di

./.

(3)

grado V^o, Gruppo A, di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Il primo graduato nel concorso sarà nominato Presidente del Consiglio, il secondo, il terzo ed il quarto Presidenti di Sezione.

Nel caso che, esposto detto concorso, non possano conferirsi tutti i posti di Presidente del Consiglio di Stato, di Presidente di Sezione, di Consigliere di Stato, i posti vacanti potranno essere assegnati a funzionari amministrativi, magistrati e professori di Università da parte del Governo Militare Alleato su parere della Commissione di cui al successivo art. 7°.

Potranno essere chiamati a coprire i posti vacanti anche citati in seguito a concorso per titoli soltanto coloro, che abbiano ottenuto almeno una votazione di otto decimi.

ART. 7°.

La Commissione giudicatrice dei concorsi al ripartiti posti di Presidente del Consiglio di Stato, di Presidente di Sezione, di Consigliere di Stato, di Primo Referendario e di Referendario sarà costituita come segue:

- 1° Del Magistrate più elevato in grado della Siallia, Presidente;
- 2° Di due Magistrati di grado 3°-;
- 3° Di due Prefetti;
- 4° Di due Professori ordinari di Diritto Amministrativo, tutti, componenti da nominarsi, compreso il Presidente, dal Governo Militare Alleato.

ART. 8°.

Per il personale di concetto, d'ordine e subalterno, la

Commissione sarà composta:

- 1° Di un Prefetto, Presidente;
- 2° Di un Magistrato di grado 5°;
- 3° Di un Vice-Prefetto; (componenti).

tutti e tre da nominarsi dal Governo Militare Alleato.

Nel caso che, esposto detto concorso, non possano conferirsi tutti i posti di Presidente del Consiglio di Stato, di Presidente di Sezione, di Consigliere di Stato, i posti vacanti potranno essere assegnati a funzionari amministrativi, magistrati e professori di Università da parte del Governo Militare Alleato su parere della Commissione di cui al successivo art. 7°.

Potranno essere chiamati a coprire i posti vacanti ausiliati in seguito a concorso per titoli soltanto coloro, che abbiano ottenuto almeno una votazione di otto decimi.

ART. 7°.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai ripetuti posti di Presidente del Consiglio di Stato, di Presidente di Sezione, di Consigliere di Stato, di Primo Referendario e di Referendario sarà costituita come segue:

- 1° Del Magistrato più elevato in grado della Sicilia, Presidente;
- 2° Di due Magistrati di grado 3°;
- 3° Di due Prefetti;
- 4° Di due Professori ordinari di Diritto Amministrativo, tutti, componenti da nominarsi, compreso il Presidente, dal Governo Militare Alleato.

ART. 8°.

Per il personale di concetto, d'ordine e subalterno, la Commissione sarà composta:

- 1° Di un Prefetto, Presidente;
- 2° Di un Magistrato di grado 5°;
- 3° Di un Vices-Prefetto; (componenti),

tutti e tre da nominarsi dal Governo Militare Alleato.

ART. 9°.

Un funzionario di Prefettura di Gruppo A e di grado non inferiore all'Ottavo funzionerà da Segretario delle suddette

Commissioni.

Palermo, 24 Novembre 1943.

CHARLES POLETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Superiore Capo addetto
agli Affari Civili
della Sicilia

25

GOVERNO MILITARE ALLEATO
UFFICIO APPARI CIVILI PER LA
SIICILIA

TABELLA A

allegata al Decreto
 Consiglio di Stato in Sicilia.

di costituzione del

		grado 2°	posti M.1
1° Presidente del Consiglio di Stato	"	3°	3
2° " di Sessione	"	4°	20
3° Consiglieri	"	4°	1
4° Segretario Generale	"	5°	2
5° Primi Referendari	"	6°	2
6° Referendari	"	7 Gruppo A	4
7° Segretari	"	7	1
8° Ragioniere Capo	"	10	1
9° Ragioniere	"	7	1
10° Bibliotecario	"	8	1
11° Archivista Generale	"	9	1
12° Archivista Capo	"	10	2
13° Primi Archivistati	"	11	1
14° Archivistati	"	12	4
15° Dattilografi	"		1
16° Personale subalterno: Primo Commesso	"		2
17° Usciere Capo	"		2
18° Usciere e inservienti	"		7

gli stipendi ed altri assegni accessori saranno quelli stabiliti per gli altri impiegati dello Stato di grado corrispondenti.

Al personale della Magistratura sarà corrisposta una indennità di

(2)

**Ai Presidenti di Sezione sarà assegnata una vettura
automobile dotata come sopra.**

Palermo, 24 Novembre 1943.

CHARLES POLETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Superiore Capo addetto
agli Affari Civili
della Sicilia

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A.P.O. 512
LEGAL SUB-COMMISSION

(23)

ATG/h100/L

Subject:- Regional Courts of Cassation

To: Chief Legal Officer

18th November 1943

1. The enclosed report is submitted for your consideration.
2. As the reopening of the Rome Cassation may be ~~but~~ delayed even after the capture of the city, it appears desirable that an equivalent jurisdiction be set up in territories occupied by the Allies.
3. Naples and Palermo have long been seats of "Corte di Cassazione" and their re-establishment, even as a temporary measure, to meet present contingencies is therefore recommended.

G. G. HAMFORD

G. G. HAMFORD.
Major,
Officer i/c Italian Courts.

23

To Major Hamford

Please put in your file.

HEADQUARTERS
ARMED MILITARY GOVERNMENT
LEGAL SUB-COMMISSION

Subject: Reports on the Re-establishment of a
Court of Cassation in Sicily

To: Chief Legal Officer

18th November 1943

Following my communication of 9th inst. and in accordance with the duties you have been good enough to entrust to me, I convened in my office on the 15th November all my colleagues holding the rank of "Consiglieri di Cassazione" together with the President of the Bar Association, Comm. Adv. Francesco Orlando and the Rector of the University of Palermo, Prof. Comm. Giovanni Baviera, with a view to examining together the various aspects of the important problem you have requested us to study in order to reach a general agreement as to its practical solution.

The report expounded hereinafter is the result of our discussions, the terms of which have been approved by the members of the Commission.

HISTORY

The creation of a Court of Cassation to ensure the rigorous observance of the law, by quashing all sentences or decisions rendered in violation of its provisions, was effected first of all in France in 1790 by the transformation of a political institution "Le Conseil Privé" (French parallel of the Privy Council) into a judicial body "Le Conseil des parties" later "Cour de Cassation".

From that date onwards, in spite of all political events or changes of regime, the Court of Cassation never ceased to enhance its reputation and prestige, a fact well summed up by a distinguished French jurist in these words "La Cassation n'a triomphé que par ses oeuvres".

From France this institution moved onward into the Italian States and Courts of Cassation were established in Turin, Florence, Naples and Palermo soon after 1815. With the unification of Italy finally attained in 1870 these courts continued their important activities together with the newly created Cassation of Rome.

However, the tendency to centralise, allegedly based on the necessity of rendering jurisprudence more uniform, soon undermined the existence of the regional courts, first by making Rome exclusively competent in appeals "ratione materiae", then by decree Law of 6 December 1903 abrogating the penal jurisdiction of the regional courts and transferring it to Rome.

The fight was on for the complete suppression of the local cassations and many schemes were devised to that effect; the strong resistance of the various regions defeated, however, all further attempts to mutilate then until the Fascist Regime forgetful of all historical or judicial traditions ordered their complete suppression by Royal Decree on the 25 March 1925.

During this long struggle of nearly sixty years, many compromises

Following my communication of 9th inst. and in accordance with the duties you have been good enough to entrust to me, I convened in my office on the 15th November all my colleagues holding the rank of "Consiglieri di Cassazione" together with the President of the Bar Association, Comm. Avv. Francesco Crisafio and the Rector of the University of Palermo, Prof. Comm. Giovanni Boviore, with a view to examining together the various aspects of the important problems you have requested us to study in order to reach a general agreement as to its practical solution.

The report expounded hereinafter is the result of our discussions, the terms of which have been approved by the members of the Commission.

HISTORY

The creation of a Court of Cassation to ensure the rigorous observance of the Law, by quashing all sentences or decisions rendered in violation of its provisions, was effected first of all in France in 1790 by the transformation of a political institution "Le Conseil Privé" (French parallel of the Privy Council) into a judicial body "Le Conseil des parties" later "Cour de Cassation".

From that date onwards, in spite of all political events or changes of regime, the Court of Cassation never ceased to enhance its reputation and prestige, a fact well summed up by a distinguished French jurist in these words "La Cassation n'a triomphé que par ses œuvres".

From France this institution moved onward into the Italian States and Courts of Cassation were established in Turin, Florence, Naples and Palermo soon after 1815. With the unification of Italy finally attained in 1870 these courts continued their important activities together with the newly created Cassation of Rome.

However, the tendency to centralize, allegedly based on the necessity of rendering jurisprudence more uniform, soon undermined the existence of the regional courts, first by making Rome exclusively competent in appeals "ratione materiae", then by decree Law of 6 December 1928 abrogating the penal jurisdiction of the regional courts and transferring it to Rome.

The fight was on for the complete suppression of the local cassations and many schemes were devised to that effect; the strong resistance of the various regions defeated, however, all further attempts to mutilate them until the Fascist Regime forgetful of all historical or judicial traditions ordered their complete suppression by Royal Decree on the 25 March 1925.

During this long struggle of nearly sixty years, many compromises were put forward among which the proposal of the "Circolo Giudicio di Palermo" was always considered as the most acceptable to all concerned. In short it was proposed to divide the Supreme Court into ten Chambers, five civil and five criminal, two of them with seats in Rome, Turin, Naples, Palermo and Florence, the Delegates of each court constituting, during certain months of the year, a single Chamber sitting in the Capital under the first President.

Soon however, the reasons put forward by the protagonists of unification became more and more fallacious and unworthy of consideration - apart from the fact that the uniformity of jurisprudence is not desirable and tends to bring about the perpetration of errors and the crystallization of the Law, which by its nature is inclined to evolve, it is a known fact that the decisions of the Supreme Court are far

- 2 -

proved and all proposed remedies have not to date succeeded in avoiding glaring inconsistencies.

One other reason set forth to justify unification was the saving of public money by the suppression of four extensive institutions. To meet the increase of work, however, the judicial personnel of the Supreme Court had to be augmented in such proportion as to exceed considerably the total personnel assigned to the regional Cassations before 1923.

Against these illusory benefits can be set serious disadvantages.

Judicial decentralization is essential to our country, because of its geography, its various climates, its trade and industry and the exceedingly different usages and customs existing in our diverse regions.

Secondly the reform has suppressed ancient and distinguished organs of justice, which constituted the most eminent schools of liberty and progress by maintaining the real traditions of jurisprudence among the legal and judicial personnel.

Finally it has removed from the common people the supreme guarantee of human justice, dear to all free Italians, the symbol of democratic Italy of tomorrow under the auspices of the United Nations in accordance with their often repeated declarations.

Without entering into any political arguments which have nothing to do with the proposed re-establishment of an exclusively judicial body, may we say how proud our city and our island would be to see one of its time honored institutions restored.

May we also express the wish that under the guidance of the Allies, a free and liberal Italy will be reborn and by granting to Sicily the restoration of the first regional Cassation, they will create the necessary precedent for the revival of all the others, in order to assure the furtherance of democratic principles of justice.

RECENT PRESIDENTS OF THE CASSATION OF PALERMO

The hope which we now cherish of the possible rebirth of our local court brings to our mind the names of famous first presidents of Palermo, such as S.E. Masi, Iuro, Riccobono, Terrasuzzi, Scilliana and especially Adelli, one of the great jurists of our country.

PROPOSED ORGANIZATION

As the Cassation of Palermo would have jurisdiction over the whole island, two Chambers will be required, a civil and a criminal, with a First President, two Presidents of Chambers, one Procuratore and one Avvocato Generale, three Sostituti and fourteen Consigliere. Salaries and indemnities to be calculated at the present scale.

Thus the quorum will be always attained when the members unite in order to adjudicate on the receivability of appeals in accordance with the provisions of art. 14 and 172 of the C.P.C. and 547, 548 and 560 of the C.P.E.

Judicial decentralization is essential to our country, because of its geography, its various climates, its trade and industry and the exceedingly different usages and customs existing in our diverse regions.

Secondly the reform has suppressed ancient and distinguished organs of justice, which constituted the most radiant schools of liberty and progress by maintaining the real traditions of jurisprudence among the legal and judicial personnel.

Finally it has removed from the common people the surest guarantee of human justice, open to all true Italians, the symbol of democratic Italy of tomorrow under the auspices of the United Nations in accordance with their often repeated declarations.

Without entering into any political arguments which have nothing to do with the proposed re-establishment of an exclusively judicial body, may we say how proud our city and our island would be to see one of its time honoured institutions restored.

May we also express the wish that under the guidance of the Allies, a free and liberal Italy will be reborn and by granting to Sicily the restoration of the First regional Cassation, they will create the necessary precedent for the revival of all the others, in order to assure the furtherance of the democratic principles of justice.

FUTURE PRESUMPTIONS OF THE CASSATION OF PALERMO

The hope which we now cherish of the possible rebirth of our local court brings to our mind the names of famous first presidents of Palermo, such as S.T. Iesi, Izzo, Riccobono, Terrasini, Scialoja and especially Mezzanotte, one of the great jurists of our country.

PROPOSED ORGANIZATION

As the Cassation of Palermo would have jurisdiction over the whole island, two Chambers will be required, a civil and a criminal. With a First President, two Presidents of Chambers, one Procuratore and one Avvocato Generale, three Sostituti and fourteen Consiglieri. Salaries and indemnities to be calculated at the present scale.

Thus the quorum will be always attained when the Chambers write in order to adjudicate on the receivability of appeals in accordance with the provisions of Art. 41 and 374 of the C.P.C. and 547, 548 and 560 of the C.F.P.

It would be difficult at first to nominate "Consiglieri d'Appello" into "Consiglieri di Cassazione" but so many junior judges have been waiting so long for a deserved promotion, always delayed because of their lukewarm loyalty to the Fascist regime, that such new appointments of worthy officials would be a just and popular move, which would make possible the transfer of senior "Consiglieri" to the Cassation.

PREMISES

As to the premises, may we suggest that adequate space in the very convenient Palace Signorile, Via Alibon, exists, and very little work would transform this old mansion into a most suitable Court of Cassation.

(Signed) LA CECLA

Acting First President Court of Appeal Palermo.



PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Risposta a nota del di

N.

Oggetto: Per la rinascita della Cassazione Siciliana-

N. 3444 Prot.

Alligati N.

Palermo, 16 Novembre 1943-Anno-XX.-

SIG. CAPO DEL REPARTO DELLA GIUSTIZIA DELL'ANGOT

Via Bari 8

P A L E R M O

A seguito della mia comunicazione del 9 corr. e dell'incarico ricevuto, ho convocato nel mio ufficio il 13 succ. tutti i Colleghe aventi il grado di Consiglieri di Cassazione, il Presidente dell'Ordine forense, Comm. Avv. Francesco Orlando ed il Rettore dell'Università, Prof. Comm. Baviera Giovanni allo scopo di esaminare insieme tutti gli aspetti del grave problema e prendere accordi circa la sua pratica e sollecita soluzione.

Riferisco ora brevemente il risultato delle discussioni e le proposte concordate.

Credo opportuno premettere brevi accenni storici.

L'Istituto processuale della Corte di Cassazione, inteso a mantenere l'esatta osservanza della Legge, casando le sentenze che l'abbiano violato, rimonta al 1790, anno in cui venne introdotto in Francia, dando contenuto e forma giudiziaria ad un istituto politico: il Conseil des parties o Conseil privé.

Da allora, nonostante i vari mutamenti politici, l'Istituto della

N. Zakk Pro.

Alligati N.

Palermo, 16 Novembre 1943-Anno-XX.-

SIG. CAPO DEL REPARTO DELLA GIUSTIZIA DELL'AMGOT

Via Bari 8

P A L E R M O

A seguito della mia comunicazione del 9 corr. e dell'incarico ricevuto, ho convocato nel mio ufficio il 13 succ. tutti i Collegi aventi il grado di Consiglieri di Cassazione, il Presidente dell'Ordine forense, Comm. Avv. Francesco Orlando ed il Rettore dell'Università, Prof. Comm. Baviera Giovanni allo scopo di esaminare insieme tutti gli aspetti del grave problema e prendere accordi circa la sua pratica e sollecita soluzione.

Riferisco ora brevemente il risultato delle discussioni e le proposte concordate.

Credo opportuno premettere brevi accenni storici.

L'istituto processuale della Corte di Cassazione, inteso a mantenere l'esatta osservanza della Legge, cassando le sentenze che l'abbiano violato, rimonta al 1790, anno in cui venne introdotto in Francia, dando contenuto e forma giudiziaria ad un istituto politico: il Conseil des parties o Conseil privé.

Da allora, nonostante i vari mutamenti politici, l'istituto della Cassazione si mantenne saldo ed acquistò sempre maggiore vigore, tanto che un reputato scrittore francese di diritto processuale poté dire con enfasi: la Cour de Cassation n'a triomphé que par ses oeuvres.

Dalla Francia l'istituto passò nei vari Stati italiani e così si ebbero le Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Quando si addivenne all'unificazione legislativa italiana, il governo cre-

0 7 0 4

dette opportuno mantenere provvisoriamente in vita le predetti Corti regionali, che così continuarono a svolgere la loro importante attività assieme alla Consorella romana.

Però la tendenza accentratrice, che si diceva fondata sul bisogno dell'uniformità della giurisprudenza, cominciò subito a minare le basi delle Corti regionali, cui era stata concessa solo una vita temporanea. Così si cominciò con l'attribuire alla Cassazione di Roma una maggiore importanza dandole competenza esclusiva per determinati ricorsi ratione materiae e si continuò presentando progetti intesi sempre a diminuire il loro campo d'azione.

Con la Legge 6 dicembre 1888 un primo grave colpo venne inferto, concentrando nella Cassazione di Roma tutta la materia penale e così le Cassazioni regionali ebbero ridotti sensibilmente gli organici vennero ridotti ad una sola Sezione, quella civile. E la lotta continuò insistente per la completa soppressione.

Varie proposte vennero in tale senso presentate, rigorosamente contrastate dai fantoni del decentramento giudiziario e parve, che la vittoria dovesse avvidere a costoro e che le Corti regionali potessero, così mutilate, continuare la loro vita. Ma sopravvenne il Regime fascista e così annullata ogni opposizione e ogni discussione l'idea unificatrice poté trionfare, nonostante le ragioni ed i motivi gravissimi del dissenso. (R. Sc. 24 Aprile 1923. n. 601).

Durante la lunga lotta, che sarebbe inutile ed ingombrante esaminare nelle varie fasi, vari progetti vennero presentati intesi a conciliare le opposte tesi. Fra questi progetti conciliativi è il caso di ricordare quello preparato del Circolo giuridico di Palermo, secondo cui la Corte Suprema avrebbe avuto dieci Sezioni, cinque civili e cinque penali, con sede, due, nella Capitale, due in Firenze, due a Napoli, due a Palermo e due a Torino e si sarebbe costituita in Sezioni Unite, in determinati mesi dell'anno, con il Primo Presidente ed i delega-

ero la tendenza accentratrice, che si uceva ronnata sul diso-
 gno dell'uniformità della giurisprudenza, cominciò subito a minare le
 basi delle Corti regionali, cui era stata concessa solo una vita tem-
 poranea. Così si cominciò con l'attribuire alla Cassazione di Roma
 una maggiore importanza dandole competenza esclusiva per determinati
 ricorsi ratione materiae e si continuò presentando progetti intesi sed-
 pre a diminuire il loro campo d'azione.

Con la Legge 6 dicembre 1888 un primo grave colpo venne inferto,
 concentrando nella Cassazione di Roma tutta la materia penale e così
 le Cassazioni regionali ebbero ridotti sensibilmente gli organici ven-
 nero ridotti ad una sola Sezione, quella civile. E la lotta continuò
 insistente per la completa soppressione.

Varie proposte vennero in tale senso presentate, rigorosamente con-
 trastate dai fantoni del decentramento giudiziario e parve, che la vit-
 toria dovesse avvidere a costoro e che le Corti regionali potessero, co-
 sì mutilate, continuare la loro vita. Ma sopravvenne il Regime fasci-
 sta e così annullata ogni opposizione e ogni discussione l'idea uni-
 ficatrice poté trionfare, nonostante le ragioni ed i motivi gravissimi
 del dissenso. (R. For. 24 marzo 1913, n. 601).

Durante la lunga lotta, che sarebbe inutile ed ingombrante esami-
 nare nelle varie fasi, vari progetti vennero presentati intesi a con-
 ciliare le opposte tesi. Fra questi progetti conciliativi è il caso di
 ricordare quello preparato del Circolo giuridico di Palermo, secondo
 cui la Corte Suprema avrebbe avuto dieci Sezioni, cinque civili e cin-
 que penali, con sede, due, nella Capitale, due in Firenze, due a Napo-
 li, due a Palermo e due a Torino e si sarebbe costituita in Sezioni Uni-
 te, in determinati mesi dell'anno, con il Primo Presidente ed i delega-
 ti delle Sezioni delle cinque sedi.

Ben presto però le ragioni, che i sostenitori dell'unificazione
 avevano posto a base del loro programma si dimostrarono fallaci ed inat-
 tendibili.

A parte il rilievo, che l'uniformità della giurisprudenza è poco

(14)
 desiderabile risolvendosi talvolta nella persistenza dell'errore o nella cristallizzazione del diritto, che invece, per sua natura, è portato ad evolversi, è a tutti noto, che gli arresti del Supremo Collegio presentano un quadro eloquente di dissensi e di contrasti, che qualunque rimedio escogitato non è valso ad evitare.

L'altra ragione giustificatrice da altri addotta, e, cioè, che si sarebbe avuto un sensibile vantaggio per la pubblica finanza, si è dimostrata nella pratica puramente illusoria, perchè la Corte di Cassazione ha avuto, per potere fare fronte alla mole ingente di lavoro, aumentati in modo notevole i suoi organi, tanto da superare il numero complessivo di magistrati, che componevano le quattro Corti regionali e quella di Roma.

Di fronte a questi operati vantaggi si sono però avuti gravissimi danni. Anzi tutto non si è tenuto nel debito conto quel bisogno di decentramento giudiziario, che è necessario in un paese, come il nostro, che per la sua conformazione geografica, per clima, per commerci, per la diversità profonda di usi e di tradizioni presentava differenze essenziali fra regione e regione. In secondo luogo si soppressero questi altissimi organi di giustizia, che costituivano vere e proprie palestre di libertà e di progresso e servivano a mantenere in vita mobilissime tradizioni di sapienza giuridica e di libertà sia nel Foro, che nella Magistratura. In terzo luogo si è allontanata dal popolo questa Suprema garanzia di giustizia, ciò che contrasta con il regime democratico dell'Italia di domani, quale è auspicato da tutti gli Italiani amanti della libertà e quale c'è stato formalmente promesso dal Governo militare Alleato.

Infine è il caso di sottolineare una considerazione che suona graditissima al nostro cuore e rafforza la nostra fede in una ri-

e di contrasti, che qualunque rimedio escogitato non è valso ad evitare.

L'altra ragione giustificatrice da altri adottata, e, cioè, che si sarebbe avuto un sensibile vantaggio per la pubblica finanza, si è dimostrata nella pratica puramente illusoria, perchè la Corte di Cassazione ha avuto, per potere fare fronte alla mole ingente di lavoro, aumentati in modo notevole i suoi organi, tanto da superare il numero complessivo di magistrati, che componevano le quattro Corti regionali e quella di Roma.

Di fronte a questi sperati vantaggi si sono però avuti gravissimi danni. Anzitutto non si è tenuto nel debito conto quel bisogno di decentramento giudiziario, che è necessario in un paese, come il nostro, che per la sua conformazione geografica, per clima, per commerci, per la diversità profonda di usi e di tradizioni presentava differenze essenziali fra regione e regione. In secondo luogo si soppressero questi altissimi organi di giustizia, che costituivano vere e proprie palestre di libertà e di progresso e servivano a mantenere in vita mobilissime tradizioni di sapienza giuridica e di libertà sia nel Foro, che nella Magistratura. In terzo luogo si è allontanata dal popolo questa Suprema garanzia di giustizia, ciò che contrasta con il regime democratico dell'Italia di domani, quale è auspicato da tutti gli Italiani emanti della libertà e quale c'è stato formalmente promesso dal Governo militare Alleato.

Infine è il caso di sottolineare una considerazione che suona graditissima al nostro cuore e rafforza la nostra fede in una ripresa vicina; quella, cioè, di vedere così valorizzati l'Isola nostra ed i suoi abitanti.

Ciò va detto, è inteso con esclusione recisa di ogni idea regionalista o separatista, dato che s'intende qui trattare un problema esclusivamente giudiziario.

Chè anzi noi vogliamo formulare un augurio, ch'è pure una car-
tezza, dato il patrocinio del Governo Alleato, che, cacciato dal
patrio suolo il comune nemico, l'Italia libera e democratica ri-
chiami in vita le sorelle della già risorta Cassazione sicula e
dia loro possibilità di riprendere il posto loro assegnato per
assicurare l'esatta osservanza della legge.

La fondata speranza di una prossima rinascita della nostra
Corte Suprema ci fa ricordare nomi preclari e fatti importanti.
Furono a capo della Cassazione sicula magistrati di grande sa-
pienza e di rettura di carattere; ricordiamo fra gli altri: S.E.
Masi, S.E. Roccobono, S.E. Ferroluzzi, S.E. Armò, S.E. Pantaleo-
ne, e S.E. Scillanò, tutti siciliani ed in particolar modo, S.E.
Maielli, pure siciliano, che diede lustro e decoro alla gloriosa
istituzione con sentenze magistrali e con discorsi inaugurali ric-
chi di dottrina e di idee originali.

La rinascente Cassazione dovrebbe avere piena giurisdizione
su tutta l'isola e quindi dovrebbe avere due Sezioni, l'una per
gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con un Primo
Presidente e due Presidenti di Sezione di grado 3. Le Sezioni
Unitè con quindici membri per i ricorsi di che agli art. 41 e
374 C.Proc.Civile e 547, 548 e 560 cod.proc.penale.

L'idea di completare le due Sezioni con Consiglieri, da pre-
levare dalle varie Corti di appello è stata scartata sul rifles-
so che non è possibile distrarre tanti magistrati dalle loro nor-
mali occupazioni per investire di altri importanti incarichi,
costringendoli per dappi a viaggi periodici e disagiati. Aggiun-
gasi che il lavoro che su di loro graverebbe è certamente di gran
de rilievo, tenuto conto della massa dei ricorsi, che annualmente

dia loro possibilità di riprendere il posto loro assegnato per assicurare l'esatta osservanza della legge.

La fondata speranza di una prossima rinascita della nostra Corte Suprema ci fa ricordare nomi preclari e fatti importanti. Furono a capo della Cassazione sicula magistrati di grande sapienza e dirittura di carattere; ricordiamo fra gli altri: S.E. Masi, S.E. Riccobono, S.E. Perroluzzi, S.E. Armò, S.E. Pantaleone, e S.E. Scilluma, tutti siciliani ed in particolar modo, S.E. Vaielli, pure siciliano, che diede lustro e decoro alla gloriosa istituzione con sentenze magistrali e con discorsi inaugurali ricchi di dottrina e di idee originali.

La rinascente Cassazione dovrebbe avere piena giurisdizione su tutta l'Isola e quindi dovrebbe avere due Sezioni, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con un Primo Presidente e due Presidenti di Sezione di grado 3. Le Sezioni Unite con quindici membri per i ricorsi di che egli art. 41 e 374 C. Proc. Civile e 547, 548 e 560 cod. proc. penale.

L'idea di completare le due Sezioni con Consiglieri, da prelevare dalle varie Corti di appello è stata scartata sul riflesso che non è possibile distrarre tanti magistrati dalle loro normali occupazioni per investire di altri importanti incarichi, costringendoli per doppia e viaggi perionici e disagi. Aggiungasi che il lavoro che su di loro graverebbe è certamente di grande rilievo, tenuto conto della media dei ricorsi, che annualmente vengono presentati avverso sentenze emesse dai Collegi giudiziari della Sicilia e tenuto anche conto della qualità del detto lavoro, che impone studio profondo e grande responsabilità. E' pertanto necessario che vengano nominati i Consiglieri in numero adeguato, per lo meno quattordici, perché si dedichino completamente ad espletare, con i Presidenti, il difficile lavoro.

18
L'Ufficio del P.M. potrà essere costituito da un Procuratore Generale, da un Avvocato Generale e da tre Sostituti.

La Cancelleria sarà formata da un Cancelliere Capo, da due Cancellieri di udienza, e da tre o quattro cancellieri per i vari servizi, fra cui quello del ruolo;

La Segreteria da un Segretario Capo e da due o tre Segretari di Sezione. Completerà l'organizzazione un Ufficiale giudiziario, alcuni uscieri, ed inservienti.

Gli stipendi e le indennità del personale sono quelli relativi al grado: uno di grado 1° (Primo Presidente), uno di grado 2° (Procuratore Generale) tre di grado 3° (Presidenti di Sezione, 2 e Avvocato Generale 1) e diciassette di grado 4° (Consiglieri 14 e Sostituti Proc. Generali 3).

Analogamente dicasi per il personale di Cancelleria e di Segreteria, per gli ufficiali giudiziari, per gli uscieri e gli inservienti.

Le spese d'ufficio per la Cassazione possono determinarsi approssimativamente in lire 4000 mensili e per la Procura Generale in L.2000 mensili.

L'ultimo aspetto esaminato è stato quello dei locali.

E' stata esclusa la possibilità, che vengano utilizzati i locali di Piazza Marina, già adibiti per la maggior parte degli Uffici giudiziari e poi abbandonati in seguito alle distruzioni ed ai danni provocati dalle incursioni aeree. Data la limitata efficienza delle riparazioni disposte ai predetti locali intese solo alla copertura e non pure alle ricostruzioni, è già da escludere che possano i predetti locali raccogliere i predetti uffici.

E' pertanto impossibile che vi possano prendere posto anche la Cassazione ed i due Uffici della Procura Generale e della Procura del-

liberi ad udienza, e da tre o quattro cancellieri per i vari servizi, fra cui quello del ruolo;

La Segreteria da un Segretario Capo e da due o tre Segretari di Sezione. Completerà l'organizzazione un Ufficiale giudiziario, alcuni uscieri, ed inservienti.

Gli stipendi e le indennità del personale sono quelli relativi al grado: uno di grado 1° (Primo Presidente), uno di grado 2° (Procuratore Generale) tre di grado 3° (Presidenti di Sezione, 2 e Avvocato Generale 1) e diciassette di grado 4° (Consiglieri 14 e Sostituti Proc.Generali 3).

Analogamente dicasi per il personale di Cancelleria e di Segreteria, per gli ufficiali giudiziari, per gli uscieri e gli inservienti.

Le spese d'ufficio per la Cassazione possono determinarsi approssimativamente in lire 4000 mensili e per la Procura Generale in L.2000 mensili.

18

L'ultimo aspetto esaminato è stato quello dei locali.

E' stata esclusa la possibilità, che vengano utilizzati i locali di Piazza Marina, già adibiti per la maggior parte degli Uffici giudiziari e poi abbandonati in seguito alle distruzioni ed ai danni provocati dalle incursioni aeree. Data la limitata efficienza delle riparazioni disposte ai predetti locali intese solo alla copertura e non pure alle ricostruzioni, è già da escludere che possano i predetti locali riacogliere i predetti uffici.

E' pertanto impossibile che vi possano prendere posto anche la Cassazione ed i due Uffici della Procura Generale e della Procura della Legge.

Si propone che venga esaminata la possibilità di adibire a sede della rinascante Cassazione uno dei Palazzi signorili di Via Alloro, facilmente riparabili dai danni di guerra, o qualcuno degli edifici prossimi alla Prefettura, sulla via Macqueda e che presentano aspetto e sale degne del massimo istituto giudiziario.

Con ossequio

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Lafeca



IL PROCURATORE DEL RE IMPERATORE

*Reservata - confidenziale**Memoria**(17)*

La Corte di Appello di Palermo, la più
vasta della Sicilia, comprendente nella sua giurisdizione
le provincie di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta ed Enna..
Dopo che si allontanarono pel continente,
prima dell'occupazione da parte delle truppe
Alleate, il Primo Presidente e il Procuratore
Generale, entrambi di grado 3°, rimasero
nella Corte di Appello di Palermo quali primi
alti magistrati: quelli di grado 4°, e cioè
il Procuratore del Re ed il Presidente del C.R.

Giudice di Palermo (gli altri Presidenti di Tribuna e Procuratori del Re in tutta la Sicilia sono di grado 5°), mandò i Presidenti di Sezione della Corte e gli Avvocati Generali di Palermo e di Cattaristia.

Per costoro l'attuale Procuratore del Re di Palermo Grand'Uff. Giuseppe Pelosi, promosso in Catanzaro, quale sostituto Procuratore Generale nel maggio 1935, è il più anziano nel grado 6°, ed occupa del Presidente di Sezione della Corte Comm. Ernesto La Cella, che venne promosso pochi mesi prima e lo precede in graduatoria di soli 12 posti.

Ma, a presidiare che il Comm. La Cella rim-
sai tra gli ultimi del suo concetto, mentre

il Grand' Uff. Pelosi fu graduito 2° nel corso
 susseguente, in il Comm. de Cella, in altro magi-
 strato ha avuto in precedenza funzioni simili.
 In cui si ammette ovunque particolare im-
 portanza, laddove il Grand' Uff. Pelosi è da
 quasi nove anni alla direzione di un im-
 portantisimo e delicato ufficio. Ed appunto
 per questo è l'unico magistrato in tutta la
 Corte di Appello di Palermo insignito della mag-
 giore onorificanza di Grand' Ufficiale, cono-
 scibile non per benevolenza del Governo, che,
 invece lo ha sempre avversato negandogli ri-
 putazione e il ritorno in carriera, cui
 egli ha sempre aspirato, ma tal punto fu data
 tale più alta onorificanza ai Procuratori ed al

di Roma e di Napoli e non poteva non accordarla
anche a quello di Palermo che era più anziano nel gra-
do e non aveva immunità.

Il Presidente del Tribunale Comm. Pissardi, poi, ha
poco più di 3 anni di anzianità nel grado. E così
pure l'Avvocato Generale Comm. Miceli.

Per le susposte considerazioni il Grand'Uff. Pe-
lotti spiega che, ove si provveda ai posti vacanti
di Primo Presidente e Procuratore Generale della
Corte di Appello, ovvero se si riproponga in detta
Corte di Cassazione e si farà luogo alla no-
mina dei Presidenti e del Procuratore Generale di
detta Corte, voglia il Governo Militare Allettò nella
sua qualità non trascurare il suo nome per
la promozione a posto di grado più elevato.
E anche presente che è forse l'unico magistrato
in Italia, del suo grado, che non sia tricolore.
Dovutamente.

Palermo, 13 novembre 1942

Giuseppe Pelosi

File

(16)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LEGAL SUB-COMMISSION

AMG/1100/1

10 November 1943

Subject: Courts of Cassation.

To: AGO (then AGO)-Messina Province.

1. It would be very much appreciated if facilities were given to President Messine to travel to Salerno by the next courier to take part in the discussion now in progress in relation to the reestablishment of a court of cassation for Sicily and the appointment of judges and magistrates.

15

Copy to:
AGO Reg. 1

C: G: Mannerford
Major
Officer, i/c Italian Courts

Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali

VIA BANDIERA 2 - PALERMO - TELEF. 12.857

Prot. N. 90

PALERMO 10 /11/ 1943

OGGETTO

Decreto di costituzione

Dell'Ordine degli Avvocati

AL CAPO DELL'UFFICIO DEGLI AFFARI CIVILI
DELL'A.M.G.O.T.

P A L E R M O

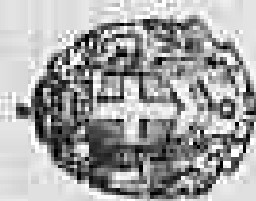
Quale Presidente del Comitato Avvocati e Procuratori
Legali di Palermo, insediato con verbale del 10 Settembre 1943,
chiedo che venga emesso decreto di costituzione del Comitato stes-
so, in sostituzione del disciolto Sindacato Fascista Avvocati e
Procuratori, e venga attribuito a tale Comitato tutto il patri-
monio mobiliare del disciolto Sindacato.

IL PRESIDENTE

Dell'Ordine degli avvocati e Procuratori

(Avv. Comm. Francesco Orlando)

F. Orlando



R. PREFETTURA DI PALERMO

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Palermo

Gli Avvocati, fieri della elevatezza della loro funzione, che è una vera collaborazione al retto andamento della giustizia, si permettono oggi, a mezzo della ricostituita loro legittima rappresentanza, di sottoporre al Governo Militare Alleato, una considerazione ed una richiesta.

Per quanto il Governo Alleato abbia predicato ogni sua cura per l'ordinaria Amministrazione della giustizia, pure, in atto, il funzionamento di essa non è completo, perchè manca l'altissimo organo di giustizia che deve completarlo, vale a dire la Suprema Corte di Cassazione che giustamente fu definita base ed apice di ogni ordinamento giudiziario, di tal che, in atto, in Sicilia il pronunziato del giudice non si può dire mai definitivo. Di ciò si è reso conto il Governo Militare Alleato emettendo il saggio provvedimento temporaneo di sospensione dei termini per ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione in Sicilia, ebbe sempre gloriose tradizioni antiche e recenti: Essa, in antico, fu col Parlamento Siciliano, garanzia di indipendenza dell'antico Regno di Sicilia che soltanto era unite a quello di Napoli per l'unità della Dinastia allora Regnante, ma il popolo Siciliano ebbe sempre, in Sicilia, l'organo massimo di giustizia affidato a Giudici di grande dottrina e di altissima coscienza che garantiva, ad ogni

P a l e r m o

Gli Avvocati, fieri della elevatezza della loro funzione, che è una vera collaborazione al retto andamento della giustizia, si permettono oggi, a mezzo della ricostituita loro legittima rappresentanza, di sottoporre al Governo Militare Alleato, una considerazione ed una richiesta.

Per quanto il Governo Alleato abbia predicato ogni sua cura per l'ordinaria Amministrazione della giustizia, pure, in atto, il funzionamento di essa non è completo, perchè manca l'altissimo organo di giustizia che deve completarlo, vale a dire la Suprema Corte di Cassazione che giustamente fu definita base ed apice di ogni ordinamento giudiziario, di tal che, in atto, in Sicilia il pronunziato del giudice non si può dire mai definitivo. Di ciò si è reso conto il Governo Militare Alleato emettendo il saggio provvedimento temporaneo di sospensione dei termini per ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione in Sicilia, ebbe sempre gloriose tradizioni antiche e recenti: Essa, in antico, fu col Parlamento Siciliano, garanzia di indipendenza dell'antico Regno di Sicilia che soltanto era unita a quello di Napoli per l'annessione della Dinastia allora Regnante, ma il popolo Siciliano ebbe sempre, in Sicilia, l'organo massimo di giustizia affidato a Giudici di grande dottrina e di altissima coscienza che garantiva, ad ogni cittadino, il riconoscimento del proprio diritto. Mai l'assolutismo dinastico, del tempo, si permise di attentare alla indipendenza di giudizio della Suprema Corte Siciliana.

Più tardi, nello scuro periodo di assolutismo, che fece seguito al fallimento della gloriosa rivoluzione del 1848, la Suprema Corte Siciliana rivendicò sempre la più completa libertà

./.

dei propri diritti. Ne è testimonianza la aperta ribellione dell'alta Magistratura Siciliana, quando il Governo Borbonico pretese il rigetto di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale Speciale, che aveva condannato a morte un grande patriotta Siciliano, per cospirazione contro lo Stato. La sentenza era stata illegalmente eseguita ed a coonestare l'infame violenza si pretendeva dalla Cassazione, il rigetto del ricorso: L'alto consenso giudiziario, contro le aperte minacce del potere esecutivo, non esaminò il ricorso, dichiarando estinta l'azione penale per causa di morte, bollandolo, così, diassassinio, l'operato del Governo Borbonico.

Anche dopo la rivoluzione del 1860, la Suprema Corte di Sicilia, continuò l'esercizio della sua alta funzione e, come prima della rivoluzione aveva avuto Presidenti e Procuratori Generali di grande valore, per senno e per coscienza, da Emanuele d'Ajala a Benedetto Castiglia: Ebbe, dopo il 1860, come capi, spiccate personalità del campo del diritto e, sino agli ultimi tempi, con Giuseppe Maielli, Riccobono, Sangiorgi, Bartoli, Masi.

Sin dal 1898 un malinteso spirito di accentramento, sottrasse alcune materie speciali alla cognizione della Cassazione; ma la istituzione rimase nella sua essenza e continuò ad essere, come per il passato, una vera scuola nell'arduo campo dell'applicazione del diritto.

In questa scuola si formò quella speciale di grandi Avvocati Siciliani, da Vincenzo Di Marco sino a Ruggieri e Ziino, dei quali si è spenta la vita ma non la memoria.

Però, quello che non osarono fare i Borboni, fu conseguito dal fascismo, che nella sua idea dominante di accentramento di tutti i poteri, unificò la Cassazione in Roma nella speranza vana di poterla dominare, e forse anche con l'idea di procurare clientela alle improvvisate celebrità forensi del fascismo.

Tutto ciò che in Sicilia era patrimonio culturale

fu distrutto dalla Corte di

illegalemente eseguita ed a coonestare l'infame violenza si pretendeva dalla Cassazione, il rigetto del ricorso: L'alto consiglio giudiziario, contro le aperte minacce del potere esecutivo, non esaminò il ricorso, dichiarando estinta l'azione penale per causa di morte, bollando, così, di assassinio, l'operato del Governo Borbonico.

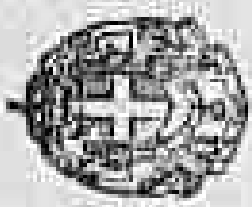
Anche dopo la rivoluzione del 1860, la Suprema Corte di Sicilia, continuò l'esercizio della sua alta funzione e, come prima della rivoluzione aveva avuto Presidenti e Procuratori Generali di grande valore, per senno e per coscienza, da Emanuele d'Ajola a Benedetto Castiglia: Ebbe, dopo il 1860, come capi, spiccate personalità del campo del diritto e, sino agli ultimi tempi, con Giuseppe Maielli, Riccobono, Sangiorgi, Bartoli, Masi.

Sin dal 1898 un malinteso spirito di accentramento, sottrasse alcune materie speciali alla cognizione della Cassazione; ma la istituzione rimase nella sua essenza e continuò ad essere, come per il passato, una vera scuola nell'arduo campo dell'applicazione del diritto.

In questa scuola si formò quella speciale di grandi Avvocati Siciliani, da Vincenzo Di Marco sino a Ruggieri e Zilino, dei quali si è spenta la vita ma non la memoria.

Però, quello che non osarono fare i Borboni, fu conseguito dal fascismo, che nella sua idea dominante di accentramento di tutti i poteri, unificò la Cassazione in Roma nella speranza vana di poterla dominare, e forse anche con l'idea di procurare clientela alle improvvisate celebrità forensi del fascismo.

Tutto ciò che in Sicilia era patrimonio culturale dell'Isola, fu dal fascismo soppresso o menomato: dalla Corte di Cassazione al glorioso Istituto di Belle Arti e dal famoso Conservatorio di Musica; dal nobile Istituto Nautico, che era la scuola della gente di mare siciliana, a quel complesso di Istituti scolastici che per grande opera del Comune e per amore della libertà, integravano la scuola laica. (Scuole femminili Turrisi



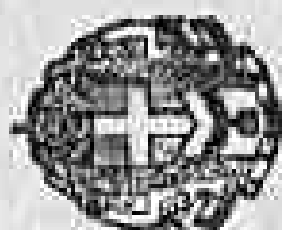
R. PREFETTURA DI PALERMO

Colonna, Convitto Margherita, Scuole di Arti e Mestieri, dopo Scuola Umberto I). E tutto fu sommerso nella grigia uniformità di inquadramenti scolastici fascisti e nella vuota mediocrità dei dirigenti. E la Città di Palermo, che anche dopo l'unità Italiana, era rimasta la capitale morale dell'Isola, privata di ogni movimento di pensiero, fu ridotta alle minimi proporzioni di un semplice capo luogo di provincia.

Il Governo Militare Alleato, istituendo la Suprema Corte di Cassazione in Sicilia, provvederà anzitutto ad una imprescindibile necessità del funzionamento della giustizia, attualmente incompleto e mostrerà ancora una volta la sua comprensione che i bisogni della Sicilia, che sarà altamente apprezzata da tutto il mondo, intellettuale e culturale Siciliana il quale costituisce sempre il fulcro di ogni elevazione del Popolo sulla base della democrazia e della libertà.

12

22/10/40
[Signature]



R. PREFETTURA DI PALERMO

ISTITUZIONE IN SICILIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

D E C R E T O

Io..... tenuto presente che, in atto, il corso ordinario dell'Amministrazione della giustizia è incompleto per la mancanza dell'organo Supremo della Magistratura, sicchè, in atto, le sentenze pronunziate dai giudici ordinari, soggette a ricorso, non sono mai definitive tanto che si è dovuto provvedere alla sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione;

Tenuto conto che, pertanto, s'impone la necessità di ricostituire in Sicilia la Corte di Cassazione che ebbe sempre in Sicilia importanti tradizioni per cultura giuridica e per indipendenza;

Col presente dispongo quanto segue:

1°

E' istituita in Sicilia la Suprema Corte di Cassazione, con sede in Palermo. Ad essa è devoluta la trattazione dei ricorsi che a termine delle leggi vigenti sono proponibili contro le sentenze delle magistrature siciliane.

2°

La Corte di Cassazione suddetta sarà presieduta da un Primo Presidente di Cassazione ed avrà due sezioni, una per gli affari civili ed altra per gli affari penali e speciali.

3°

La Corte suddetta oltre del 1° Presidente (grado I) e di un presidente di Sezione (grado 3°) sarà composta di 14 consiglieri di Cassazione (grado 4°).

D E C R E T O

Io..... tenuto presente che, in atto, il corso ordinario dell'Amministrazione della giustizia è incompleto per la mancanza dell'organo Supremo della Magistratura, sicchè, in atto, le sentenze pronunziate dai Giudici ordinari, soggette a ricorso, non sono mai definitive tanto che si è dovuto provvedere alla sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione; Tenuto conto che, pertanto, s'impone la necessità di ricostituire in Sicilia la Corte di Cassazione che ebbe sempre in Sicilia importanti tradizioni per cultura giuridica e per indipendenza;

Col presente dispongo quanto segue:

1°

E' istituita in Sicilia la Suprema Corte di Cassazione, con sede in Palermo. Ad essa è devoluta la trattazione dei ricorsi che a termine delle leggi vigenti sono proponibili contro le sentenze delle magistrature siciliane.

2°

La Corte di Cassazione sudetta sarà presieduta da un Primo Presidente di Cassazione ed avrà due sezioni, una per gli affari civili ed altra per gli affari penali e speciali.

3°

La Corte sudetta oltre del 1° Presidente (grado I) e di un presidente di Sezione (grado 3°) sarà composta di 14 consiglieri di Cassazione (grado 4°).

I limiti di età per il Primo Presidente e Procuratore Generale, concorrendo le condizioni di validità, sono determinati fino a 75 anni; per tutti gli altri ad anni 70.

Ogni Sezione giudicherà con sette componenti compreso il Primo Presidente ed il Presidente di Sezione.

4°

Per la decisione delle controversie, a Sezione Unite, le due sezioni si riuniranno e giudicheranno con un numero di Consiglieri non minore di undici, compreso il Presidente.

5°

L'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Cassazione, si comporrà di un procuratore Generale di Cassazione (grado 2°) e di due sostituti Proc. Gen. di Cassazione (grado 3°).

6°

Con provvedimento del Primo Presidente potranno essere applicati in Cassazione i Presidenti di Sezione di Corte d'Appello di Sicilia ed, ove occorra, Consiglieri di Appello di dette Corti che abbiano non meno di tre anni di esercizio del detto grado. Però, alla decisione, non possono partecipare più di due Consiglieri di Appello applicati.

7°

Con decreto del Primo Presidente preso di accordo col Procuratore Generale della Cassazione, possono essere applicati Procuratori Generali di Corte di Appello.

8°

Il Servizio di Cancelleria della Cassazione sarà provveduto con un Cancelliere Capo (grado 6°) e con due sostituti (grado 7°).

L'Ufficio di Segreteria del P.M. sarà composto di un Segretario Capo (grado 6°) e di un Vice Segretario (grado 7°).

9°

La Corte, per le notifiche ed assistenze alle udienze avrà a disposizione un ufficiale giudiziario; ove occorra altro ufficiale giudiziario applicato, si provvederà con decreto del Primo Presidente; e due uscieri giudiziari saranno nominati, uno dal Primo Presidente e l'altro dal Procuratore Generale.

10°

La sospensione dei termini, per il ricorso in Cassazione, deposito dei relativi fascicoli, resta revocata a decorrere dal giorno

porrà di un procuratore Generale di Cassazione (grado 2°) e di due sostituti Proc. Gen. di Cassazione (grado 3°).

6°

Con provvedimento del Primo Presidente potranno essere applicati in Cassazione i Presidenti di Sezione di Corte d'Appello di Sicilia ed, ove occorra, Consiglieri di Appello di dette Corti che abbiano non meno di tre anni di esercizio del detto grado. Però, alla decisione, non possono partecipare più di due Consiglieri di Appello applicati.

7°

Con decreto del Primo Presidente preso di accordo col Procuratore Generale della Cassazione, possono essere applicati Procuratori Generali di Corte di Appello.

8°

Il Servizio di Cancelleria della Cassazione sarà provveduto con un Cancelliere Capo (grado 6°) e con due sostituti (grado 7°).

L'Ufficio di Segreteria del P.M. sarà composto di un Segretario Capo (grado 6°) e di un Vice Segretario (grado 7°).

9°

La Corte, per le notifiche ed assistenze alle udienze avrà a disposizione un ufficiale giudiziario; ove occorra altro ufficiale giudiziario applicato, si provvederà con decreto del Primo Presidente; e due uscieri giudiziari saranno nominati, uno dal Primo Presidente e l'altro dal Procuratore Generale.

10°

La sospensione dei termini, per il ricorso in Cassazione, deposito dei relativi fascicoli, resta revocata a decorrere dal giorno della seduta inaugurale della Corte.

11°

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina del Primo Presidente e di seguito sarà provveduto alla nomina del Presidente di Sezione, dei Consiglieri di Cassazione e dei Magistrati del Pubblico Ministero.

In ultimo sarà provveduto alla nomina dei funzionari di Cancelleria.

Considerato che sin dall'ordinazione dell'Italia fu ritenuto necessario il mantenimento delle Corti di Cassazione territoriali sedenti in Torino, Firenze, Napoli e Palermo, rispondenti a quel programma di decentramento, indispensabile in un paese che, per la sua conformazione geografica, per il clima, i prodotti, i commerci, la storia, gli usi e le tradizioni presentava così notevoli differenze tra regione e regione, e che, d'altra parte, serviva a conservare quello nobilissime, secolari, tradizioni di sapienza, di probità e di libertà del Foro e della magistratura, che tanta parte avevano nelle lotte per l'indipendenza.

Considerato che il nefasto regime fascista, nel suo programma di assolutismo liberticida, che mirava a soffocare ogni manifestazione di giustizia e di indipendenza, aveva inteso di comprimere queste palestre di libertà e di progresso per accentrare alla immediata dipendenza del suo potere dispotico e demoralizzatore anche il Supremo Organo della giustizia; e che, pertanto, malgrado i voti formulati per il ripristino delle sezioni penali della Cassazione territoriali, sin dal 1923, sopprime le Cassazioni territoriali anche per il civile;

Ritenuto che il pretesto della uniformità della giurisprudenza addotto per giustificare il provvedimento, assai discutibile in astratto perchè può concretarsi nella persistenza dell'errore, mentre invece la difformità dei pareri giova alla evoluzione del diritto, si è, nella pratica attuazione, rivelato inefficiente avendo, in questo ventennio, assistito a deplorevoli cambiamenti nella giurisprudenza del Supremo Collegio, specialmente su questioni interessanti il regime;

territoriali sedenti in Torino, Firenze, Napoli e Palermo, rispondenti a quel programma di decentramento, indispensabile in un paese che, per la sua conformazione geografica, per il clima, i prodotti, i commerci, la storia, gli usi e le tradizioni presentava così notevoli differenze tra regione e regione, e che, d'altra parte, serviva a conservare quella nobilissima, secolare, tradizione di sapienza, di probità e di libertà del Foro e della Magistratura, che tanta parte ebbero nelle lotte per l'indipendenza.

Conosciamo che il nefasto regime fascista, nel suo programma di assolutismo liberticida, che mirava a soffocare ogni manifestazione di giustizia e di indipendenza, aveva interesse di sopprimere questa palestra di libertà e di progresso per accentrare alla immediata dipendenza del suo potere dispotico e demoralizzatore anche il Supremo Organo della giustizia, e che, pertanto, malgrado i voti formulati per il ripristino delle sezioni penali delle Cassazioni territoriali, sin dal 1924 sopprime le Cassazioni territoriali anche per il civile;

ritenuto che il pretesto della uniformità della giurisprudenza addotto per giustificare il provvedimento, assai discutibile in astratto perchè può concretarsi nella paralisi dell'errore, mentre invece la difformità dei pareri giova alla evoluzione del diritto, si è, nella pratica attuazione, rivelato inefficiente avendo, in questo ventennio, assistito a dellorevoli cambiamenti nella giurisprudenza del Supremo Collegio, specialmente su questioni interessanti il regime;

Ritenuto il danno gravissimo che dalla unificazione è derivato ai cittadini obbligati a lunghi viaggi e ad ingenti spese per la tutela dei loro interessi, ed alla giustizia con il sistema involso di limitare a qualche volta di sopprimere la libera discussione, ciò che ha apportato come conse-

16
guenza la decadenza della classe Forense dal_ sue nobilissime tradizioni;

Ritenuto che, ritornati ad un regime di libertà, e specialmente nelle dolorose condizioni in cui la Nazione si trova dopo vent'anni di oppressione, si impongono soprattutto il problema della giustizia, rapida vicina e indipendente;

Per voti alle Autorità Alleate per l'immediata ricostituzione della Corte di Cassazione sedente in Palermo con giurisdizione su tutta la Sicilia, primo passo verso quel programma di decentramento e di autonomia amministrativa se ne è applicato, per il sollecito risorgere della unità d'Italia..

(9)

ISTITUZIONE DI UNA CASSAZIONE, DI UN CONSIGLIO DI STATO
E DI UNA CORTE DI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA

-:-:-:-:-

La Cassazione della regione siciliana e quella delle altre regioni dell'Italia continentale, furono abolite dal Governo democratico-liberale non già per motivi di carattere politico, come alcuni erroneamente assumono, ma esclusivamente per evitare la discordanza fra la giurisprudenza delle diverse Cassazioni regionali, che tornava evidentemente a disdoro della serietà della Giustizia.

Ma se l'inconveniente che si volle eliminare, creando la Cassazione unica, era certamente grave, non meno gravi furono le conseguenze del nuovo provvedimento fra le quali precipitava quella del maggior gusto della giustizia, che non si rendeva accessibile a tutte le borse.

Onde la ricostituzione delle Cassazioni regionali si dimostra opportuna, qualora si confrontino i vantaggi e gli sventaggi del provvedimento. Suppongo che in proposito altri vi abbia riferito largamente. Ciò diventerebbe ancora più evidente se l'Italia dovesse diventare uno Stato federale, come molti propongono.

Bisogna però andare cauti nella scelta dei magistrati, perchè, purtroppo, sin'oggi, la giurisprudenza della Cassazione è stata tutta un inno al Fascismo.

Ma se si dimostra opportuna la ricostituzione delle Cassazioni regionali, a maggior ragione si appalesa indispensabile la costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

Valgono in proposito le considerazioni succintamente accennate per la Cassazione con la differenza per quanto riguarda il personale, che Consiglio di Stato e Corte dei Conti hanno sempre resistito alle

0732

La Cassazione della regione siciliana e quella delle altre regioni dell'Italia continentale, furono abolite dal governo democratico-liberale non già per motivi di carattere politico, come alcuni erroneamente assumono, ma esclusivamente per evitare la discordanza fra la giurisprudenza delle diverse Cassazioni regionali, che tornava evidentemente a disdoro della serietà della Giustizia.

Ma se l'inconveniente che si volle eliminare, creando la Cassazione unica, era certamente grave, non meno gravi furono le conseguenze del nuovo provvedimento fra le quali precipitava quella del maggior ~~gusto~~ della giustizia, che non si vendeva accessibile a tutte le borse. Onde la ricostituzione delle Cassazioni regionali si dimostra opportuna, qualora si confrontino i vantaggi e gli svantaggi del provvedimento. Suppongo che in proposito altri vi abbia fiferito largamente. Ciò diverrebbe ancora più evidente se l'Italia dovesse diventare uno Stato federale, come molti propongono.

Bisogna però andare cauti nella scelta dei magistrati, perchè, purtroppo, sin'oggi, la giurisprudenza della Cassazione è stata tutta un inno al Fascismo.

Ma se si dimostra opportuna la ricostituzione delle Cassazioni regionali, a maggior ragione si appalesa indispensabile la costituzione di un Consiglio di Stato e di una Corte dei Conti regionali.

Valgono in proposito le considerazioni succintamente accennate per la Cassazione con la differenza per quanto riguarda il personale, che Consiglio di Stato e Corte dei Conti hanno sempre resistito alle malefatte del Fascismo.

Basta consultare la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per convincersi dell'esattezza di quanto sopra è detto.

Ma alle considerazioni che sono ~~ovviate~~ ai tre collegi, altre ne vanno aggiunte per quanto riguarda il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni e i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

guerra;

Ritenuto che.....

.....
 è la considerarsi di nazionalità nemica;

D E C R E T A

Art. 1°

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti al.....

.....
 esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere anche in corso di lavorazione sia di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2°

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il

Sig.
 Art. 3°

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che avranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.....

Art. 4°

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XXXXX, XIX°.

Art. 5°

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6°

Il sequestratario ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Palermo, 25 luglio 1940-XXXXX

IL PREFETTO

Mentre ^{sono} ~~nei~~ giudizi civili e commerciali ~~Vi~~ ^{sono} 5 gradi di giurisdizione: conciliazione, pretura, tribunale, Corte di Appello e Cassazione con possibilità di *adiri* in sede di appello due magistrati di diverso grado, la giustizia amministrativa ordinaria conosce *Settan* to due gradi di giurisdizione: Giunta Provinciale Amministrativa e Consiglio di Stato ed un solo magistrato d'appello e cioè, il Consiglio di Stato, sicchè è indispensabile che questo organo funzioni.

Giustamente è stato affermato che la giustizia amministrativa cioè la giustizia resa nei riguardi degli atti amministrativi, costituisce un trionfo delle democrazie nei riguardi dei Governi assoluti, a cui prima era ~~devoluta~~ la giustizia stessa in modo che l'Amministrazione ne era nello stesso tempo giudice e parte.

Senza elencare i numerosi oggetti di competenza dei tribunali della giustizia amministrativa, basterà dire che essa investe per la legittimità ed alle volte anche per il merito gli atti della pubblica amministrazione *leivi* di un diritto o di ^{un} ~~un~~ interesse dei cittadini.

Ma altra funzione importantissima ^{ha} ~~ha~~ il Consiglio di Stato, e cioè quella consultiva, per cui è chiamato a dare pareri obbligatori e facoltativi su alcuni dei più importanti atti della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato deve quindi avere sezioni giurisdizionali e consultive. Attualmente le sezioni sono 5: 3 Consultive e 2 giurisdizionali. Il Consiglio di Stato fu regionale a cominciare dal medio evo. Attualmente esiste soltanto al centro.

Il personale dovrebbe essere reclutato mediante concorso per titoli fra i funzionari di altre amministrazioni statali di grado più elevato.

Ma su i particolari potrà riferirvi con *precisione* se ne lo richiederete.

Le Corti dei Conti è la più importante giurisdizione speciale

Consiglio di Stato ed un solo magistrato d'appello e cioè, il Consiglio di Stato, sicchè è indispensabile che questo organo funzioni.

Giustamente è stato affermato che la giustizia amministrativa cioè la giustizia resa nei riguardi degli atti amministrativi, costituisce un trionfo delle democrazie nei riguardi dei Governi assoluti, a cui prima era *devoluta* la giustizia stessa in modo che l'Amministrazione ne era nello stesso tempo giudice e parte.

Senza elencare i numerosi oggetti di competenza dei tribunali della giustizia amministrativa, basterà dire che essa investe per la legittimità ed alle volte anche per il merito gli atti della pubblica amministrazione *levi* di un diritto o di un interesse dei cittadini.

Ma altra funzione importantissima ^{ha} ~~del~~ il Consiglio di Stato, e cioè quella consultiva, per cui è chiamato a dare pareri obbligatori e facoltativi su alcuni dei più importanti atti della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato deve quindi avere sezioni giurisdizionali e consultive. Attualmente le sezioni sono 5: 3 Consultive e 2 giurisdizionali. Il Consiglio di Stato fu regionale a cominciare dal medio evo. Attualmente esiste soltanto al centro.

Il personale dovrebbe essere reclutato mediante concorso per titoli fra i funzionari di altre amministrazioni statali di grado più elevato.

Ma sui particolari potrà riferirvi con precisione se me lo richiederete.

La Corte dei Conti è la più importante giurisdizione speciale esistente in Italia. Essa fu istituita in Palermo nel 1818 e fu abolita nel 1862. Attualmente esiste soltanto al centro ed è composta di 5 Sezioni: una amministrativa e le altre giurisdizionali. Le funzioni amministrative sono di controllo di legittimità sopra gli atti degli organi amministrativi centrali e locali e specialmente in materia di spese disposte dalle amministrazioni centrali. Costituiscono la migliore garanzia per l'impegno e l'erogazione del denaro pubblico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. Decreto 8 luglio 1938, N° 1415, che approva il testo della "Legge di guerra";

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII°, N° 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita "Legge di guerra";

Ritenuto che.....
.....
è da considerarsi di nazionalità nemica;

D E C R E T A

Art. 1°

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti al.....
.....
esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere anche in corso di lavorazione ed in fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2°

Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il
Sig.

Art. 3°

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.....
.....

Art. 4°

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII°, XIX°.

Art. 5°

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

guerra;
Ritenuto che.....
.....
è la considerarsi di nazionalità nemica;

D E C R E T A

Art. 1°

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti al.....
.....
esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere anche in corso di lavorazione di forniture per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2°

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il

Sig.

Art. 3°

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che avranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.....

.....

Art. 4°

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XXXXX, XIX°.

Art. 5°

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6°

Il sequestratario ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Palermo, 25 luglio 1940-XVIII°

IL PREFETTO

⑦
Si può senz'altro affermare che molti provvedimenti adottati nello stato di emergenza non avrebbero avuto seguito se sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Questo controllo viene chiamato preventivo.

Vi sono poi i così detti controlli repressivi che riguardano la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate e sulla regolarità della gestione degli agenti dello Stato, nonché la verifica e gli accertamenti dei conti dei Ministeri e del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Le sezioni giurisdizionali si occupano dei giudizi sulle pensioni, sui conti e sulle responsabilità per danni arrecati allo Stato.

In secondo grado giudicano in materia di conti resi dai Tesorieri degli enti locali.

Per la assunzione del personale, vale quanto ho detto per il Consiglio di Stato. -

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Arturo Lentini)

Arturo

... da considerarsi di nazionalità nemica;

ENCARTA

Art. 1°

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti al.....
esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le operazioni provviste ed i materiali in genere anche in corso di lavorazione ed di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2°

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il

Sig.

Art. 3°

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che avranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.....

.....

Art. 4°

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XXXXXX, XIX°.

Art. 5°

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6°

Il sequestratario ha effetto dalla data del presente decreto per la esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Palermo, 25 luglio 1940-XVIII°

IL PREFETTO

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT

10th November, 1943.

AMG/4100/L.

Subject:- Court of Cassation (Caltanissetta)

To:- E.C.A.O. Region I for attention of E.C.L.G.

1. The memoranda of the Avvocati of Caltanissetta enclosed herewith deal with organic modifications to the existing Statutes, which are not contemplated by the Allied Administration at the present time.
2. The possibility of re-establishing a Court of Cassation in Sicily as it existed before the Fascist regime is now being considered, but its location will have to meet the requirements of the majority of Sicilians. It seems however that the historical claims of the city of Palermo could not be ignored.

WILLIAM C. CHAMBER, Lt. Col. F.A.,
Chief Legal Officer.



PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

1419

Risposta a nota del dì

N.

Espresso: Ricostituzione della Corte di Cassazione a Palermo-

N. 3383. Fot. Allegati N.

Palermo 6 9 novembre 1943 - Anno-XXI-

MR. CAPO DEL REPARTO DELLA GIUSTIZIA

DELL'AMGOT

Via Bari 6

P A L E R M O

Credo doveroso segnalare il desiderio della Magistratura e del Foro di Palermo, perchè, venga ricostituita in questa Città la Corte di Cassazione con giurisdizione per tutta la Sicilia. Questa gloriosa istituzione giudiziaria venne soppressa per motivi contingenti e poco lusinghieri per questa mobilissima regione, così desiderosa di libertà e di Giustizia e sarebbe augurabile che venisse presto a novella vita alla luce dei nuovi principi democratici che ci vengono indicati dalle Potenze Alleate e che sicuramente formavano la base granitica dell'Italia di domani.

Mi permetto pertanto pregare cotesto Ufficio perchè voglia prendere nota di questo vivo desiderio e dare gli argenti provvedimenti del caso.

Con ossequi-

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Allegati 11

Palermo 16 9 novembre 1943 -Anno-XXI-

MR. CAPO DEL REPARTO DELLA GIUSTIZIA

DELL'ANGOT

Via Bari 8

P A L E R M O

Gredo doveroso segnalare il desiderio della Magistratura e del Foro di Palermo, perchè, venga ricostituita in questa Città la Corte di Cassazione con giurisdizione per tutta la Sicilia. Questa gloriosa istituzione giudiziaria venne soppressa per motivi contingenti e poco lusinghieri per questa mobilissima ragione, così desiderosa di libertà e di Giustizia e sarebbe augurabile che vendesse presto a novella vita alla luce dei nuovi principi democratici che ci vengono indicati dalle Potenze Alleate e che sicuramente formavano la base granitica dell'Italia di domani.

Mi permetto pertanto pregare cotesto Ufficio perchè voglia prendere nota di questo vivo desiderio e dare gli urgenti provvedimenti del caso.

Con ossequi-

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Palermo

2nd Ind.

L/13.05/NH

AMG, Sicily Region Headquarters, Palermo

5 November 1943

TO: CLO, AMG HQ.,

Forwarded.

For Lt. Col. POLETTI, RCAO:

William R. Jordan
WILLIAM R. JORDAN,
Lt. Col. C. A. C.,
R. S. L. O.

jd

*Noted
a guide to be
sent to Agents
PA
SSM*

OFFICE OF THE SENIOR LEGAL OFFICER

PROVINCE OF AGRIGENTO

AGOST 1053/L/Ag.

27 October 1943

SUBJECT: Appellate Procedure in Italian Courts

TO : Chief Legal Officer, HQ Region I,
Allied Military Government, Palermo
Bordomaro, Quattro Canti, Palermo.

1. I am forwarding herewith for your information and consideration a letter from Avv. Guglielmo Cavallaro, Agrigento, addressed to me and dated 23 October 1943, relative to the confused state of affairs in matters of appeals from the lower Italian Courts, Civil and Penal, resulting in great hardships in some and confusion in many cases. He suggests the establishment of a Supreme Court for the island of Sicily to take over the functions formerly vested in the Court of Cassation at Rome.

2. This matter, I know, has been considered, but I have never been advised regarding any final decision or action with respect thereto. I will appreciate it very much if you will send me an outline of the present appellate procedure under Allied Occupation, in the Italian Courts.

3. Cio. Cavallaro has been advised that his suggestions have been forwarded to Headquarters and that he will be advised in due course concerning the proper disposition of appeals.

1 Incl:

Richard W. Hill
RICHARD W. HILL, 1st. COL., AUS.
Senior Legal Officer,
Province of Agrigento.

1st IND

OFFICE OF THE SENIOR CIVIL AFFAIRS OFFICER, Province of Agrigento, 27 Oct. 1943.

TO: Chief Legal Officer, HQ Region I, Allied Military Government,
Palazzo Bordomaro, Quattro Santi, Palermo.

Forwarded.

Ray Chaworth
RAY CHAWORTH, MAJOR, INFANTRY,
Senior Civil Affairs Officer,
Province of Agrigento.

Incl 2/2.

SUBJECT: Appellate Proceedings in Italian Courts

TO: Chief Legal Officer, HQ Region I,
Allied Military Government, Palermo
Bordone, Quattro Canti, Palermo.

1. I am forwarding herewith for your information and consideration a letter from Avv. Guglielmo Cavallaro, Agrigento, addressed to me and dated 22 October 1943, relative to the confused state of affairs in regard to appeals from the lower Italian Courts, Civil and Penal, resulting in great hardships in some and delays in many cases. He suggests the establishment of a Special Court for the island of Sicily to take over the functions formerly vested in the Court of Cassazione at Rome.

2. This matter, I trust, has been considered, but I have never been advised regarding any final decision or action with respect thereto. I will appreciate it very much if you will send me an outline of the present appellate procedure under Allied Occupation, in the Italian Courts.

3. Avv. Cavallaro has been advised that his suggestions have been forwarded to Headquarters and that he will be advised in due course concerning the proper disposition of appeals.

1 Incl:

1st IN

OFFICE OF THE SENIOR CIVIL AFFAIRS OFFICER, Province of Agrigento, 27 Oct. 1943.

TO: Chief Legal Officer, HQ Region I, Allied Military Government,
Palazzo Bordone, Quattro Canti, Palermo.

Forwarded,

Incl n/c.

Richard W. Hill

RICHARD W. HILL, LT. COL., AUS,
Senior Legal Officer,
Province of Agrigento.

24/10/43

Ray Chalmers

RAY CHALMERS, MAJOR, EMERITUS,
Senior Civil Affairs Officer,
Province of Agrigento.

2

Al Signor Colonnello Hill

Caso dell'Ufficio Giudiziario delle Forze Alleate

Agirgento

La legge 6 dicembre 1858, n. 5625, attribuita alla Corte di Cassazione di Roma le funzioni esercitate dalle altre Corti di Cassazioni del Regno d'Italia, in materia penale. Il decreto legge 24 marzo 1923, n. 601, ac-
centrò, anche in materia civile, tutte le attribuzioni
delle varie Corti di Cassazione nello stesso Supremo Collegio.

A seguito dell'occupazione della Sicilia da parte delle Forze Alleate, è rimasta automaticamente mutilata la funzione giudiziaria nell'isola, ed ai cittadini non è ormai possibile adire il 3° grado di giudizio, con conseguenze di gravità intellighibile. Invero, allo stato delle cose, non esiste un organo giudiziario suppletivo, che provveda, in materia penale, alla riparazione degli errori dei collegi e delle corti minori o al rigetto delle dilatorie impugnazioni, e ciò praticamente si traduce nell'espiatione fissa di condanne ingiuste, riportate da cittadini innocenti, o nella sospensione dei diritti dello Stato

La legge 6 dicembre 1956, n. 5825, attribui alla Corte di Cassazione di Roma le funzioni esercitate dalle altre Corti di Cassazioni del Regno d'Italia, in materia penale. Il decreto legge 24 marzo 1953, n. 601, accentrò, anche in materia civile, tutte le attribuzioni delle varie Corti di Cassazione nello stesso Supremo Collegio.

A seguito dell'occupazione della Sicilia da parte delle Forze Alleate, è rimasta automaticamente mutilata la funzione giudiziaria nell'isola, ed al cittadino non è ormai possibile adire il 3° grado di giurisdizione, con conseguenze di gravità intellighibile. Invero, allo stato delle cose, non esiste un organo giudiziario supplativo, che provveda, in materia penale, alla riparazione degli errori dei collegi e delle corti minori o al rigetto delle dilatorie impugnazioni, e ciò praticamente si traduce nell'espiazione fisica di condanne ingiuste, riportate da cittadini innocenti, o nella sospensione dei diritti dello Stato rispetto a colpevoli, che, avendo tempestivamente proposto ricorso avverso giuste sentenze, si sottraggono "sine die" alle conseguenze fisiche ed economiche

delle sanzioni loro applicate.

Trascuro sull'argomento di ricordare l'incerta sorte di patrimoni rimasti impigliati in sequestri giudiziari o conservativi fino alla definizione del ricorso proposto presso la Suprema Corte.

Ben più triste è la situazione in materia civile, essendo provvisoriamente eseguibili le sentenze inappellabili o emesse in 2° grado di giurisdizione. Venuto meno il rimedio del gravame presso la Corte di Cassazione, l'aliquota delle sentenze ingiuste o erronee o comunque riformabili per sopravvenute disposizioni legislative trae molti cittadini a rovine spesso irreparabili. Né v'è alcuna possibilità procedurale o legale di chiedere inibitorie ad altri organi giudiziari dell'Isola.

Ciò posto, prego la S.V. Ill. ma di volersi fare promotore presso il Supremo Comando Alleato della fondazione di un organo giudiziario supremo presso ogni sede di Corte d'Appello dell'Isola, che assolve tutte le funzioni adesso accentrate in materia civile e penale nella Corte di Cassazione del Regno d'Italia,

Trascuro sull'argomento di ricordare l'incerta sorte di patrimoni rimasti impigliati in sequestri giudiziari o conservativi fino alla definizione dei ricorsi proposti presso la Suprema Corte. Ben più triste è la situazione in materia civile, essendo provvisoriamente esecutibili le sentenze inappellabili o emesse in 2° grado di giurisdizione. Venuto meno il rimedio del gravame presso la Corte di Cassazione, l'aliquota delle sentenze ingiuste o erronee o comunque riformabili per sopravvenute disposizioni legislative trae molti cittadini a rovine spesso irreparabili. Né vi è alcuna possibilità procedurale o legale di chiedere inibitorie ad altri organi giudiziari dell'Isola.

Ciò posto, orego la S.V.Ill.ma di volersi fare promotore presso il Supremo Comando Alleato della fondazione di un organo giudiziario supremo presso ogni sede di Corte d'Appello dell'Isola, che assolva tutte le funzioni adesso accentrate in materia civile e penale nella Corte di Cassazione del Regno d'Italia, tenendo presente che la prossima occupazione della Capitale non risolverà i segnalati inconvenienti, dovendo presumibilmente rimanere interrotte ancora per molto tempo le comunicazioni terrestri e marittime.

Confido nell'interessamento della S.V. Ill. ma, che ha
manifestato eletta qualità di sapienza e di saggezza
nell'amministrare giustizia ai cittadini di questa
provincia.

Con devota osservanza,

Agrigento, 23 ott. 1943- Via S. Francesco d'Assisi, 24-

(avv. Guglielmo Cavallaro)

Guglielmo Cavallaro

1

0753